SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 39

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 luglio 2002)

INDICE

ACCIARINI: sull'Associazione «Ragazzi del canile» di Portoferraio (4-01101) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 1559

ACCIARINI ed altri: sull'inserimento del dottorato di ricerca fra i titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo dei docenti (4-02192) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 1561

BETTA, MICHELINI: sui benefici in favore dei partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (4-00808) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 1565

sui benefici in favore dei partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (4-00815) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 1565

CORTIANA: sulle dichiarazioni del segretario generale del Sindacato autonomo di polizia in merito alla partita di calcio Atalanta-Brescia del 10 febbraio 2002 (4-01412) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 1566

COSTA: sull'incarico di reggenza dell'aeroporto di Brindisi (4-01208) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 1567

DE PETRIS: sulla presenza di mercurio nelle acque del fiume Pescara (4-01023) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 1570

sulla rispondenza alle norme igienico-sanitarie degli impianti di macellazione (4-01590) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 1572

EUFEMI, BOREA: sulla valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti per il personale docente (4-01556) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 1574

FABBRI: sugli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie (4-01795) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 1577

FASOLINO: sull'assegnazione delle cause civili del territorio di Mercato San Severino al tribunale di Salerno (4-01999) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 1578

sulle misure per arrestare la produzione di oppio in Afghanistan (4-02243) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 1579

FLORINO: sulla procura della Repubblica di Napoli (4-00932) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 1582

MALABARBA: sulla gestione dell'Autorità portuale di Catania (4-01527) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 1583

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

MALABARBA ed altri: sul rimpatrio coatto dei richiedenti asilo (4-01482) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 1589

PEDRIZZI: sulla possibilità di consentire ai biologi l'effettuazione di prelievi capillari e venosi (4-01781) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 1593

RIGONI: sulla gestione del liceo classico Pellegrino Rossi di Massa Carrara (4-01684) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 1595

RONCONI: sugli istituti tecnici di Nocera Umbra (4-01884) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 1597

SERVELLO: sulle manifestazioni organizzate dal Centro sociale di Abbiategrasso in relazione ad una raccolta di firme promossa dalla locale sezione di Azione giovani (4-01449) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 1598

SPECCHIA: sull'incarico di reggenza dell'aeroporto di Brindisi (4-01178) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 1568

STANISCI: sull'incarico di reggenza dell'aeroporto di Brindisi (4-01217) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* *Pag.* 1568

sull'incontro fra alcuni parlamentari ed il procuratore della Repubblica di Brindisi (4-01842) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 1599

TAROLLI: sull'introduzione di forme di tassazione sulle transazioni finanziarie internazionali (4-02140) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 1600

VALDITARA: sull'inserimento del dottorato di ricerca fra i titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo dei docenti (4-02332) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 1562

VICINI: sui controlli igienico-sanitari relativi alle carni esportate negli Stati Uniti (4-01676) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 1604

ACCIARINI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

è stato recentemente condannato il Presidente dell'Associazione «Ragazzi del Canile» per occupazione abusiva di uno spazio degradato degli ex macelli di Portoferraio;

l'Associazione avrebbe in realtà così supplito ad una carenza delle amministrazioni comunali, recuperando un'area dove già esisteva il canile dell'USL, dando una sistemazione civile agli animali in difficoltà;

l'azione sarebbe risultata così importante ai fini della soluzione dei problemi del randagismo da spingere il comune di Portoferraio a stipulare accordi e a finanziare le attività dei «Ragazzi del Canile»,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi intenda porre in essere il Governo per ovviare all'assurda situazione venutasi a creare attraverso la condanna di coloro che cercano di porre rimedio alle gravi carenze che si manifestano nell'applicazione della legge n. 281 del 1991, nell'azione di lotta contro il randagismo e nella tutela dei diritti degli animali.

(4-01101)

(14 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Il Ministero della salute ha sempre seguito con particolare attenzione le problematiche riguardanti la lotta contro il randagismo e la tutela dei diritti degli animali, sino all'approvazione della legge-quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281).

Detta legge, com'è noto, affida alle regioni l'applicazione delle disposizioni relative all'esecuzione dei compiti inerenti alla gestione del randagismo, al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per cani (articolo 3, comma 2, della legge n. 281 del 1991).

Tali obiettivi sono sistematicamente stimolati da questo Ministero anche in occasione della ripartizione del finanziamento che, di anno in anno, viene erogato ai suddetti organi regionali, tra i quali anche la Regione Toscana competente per il territorio di Portoferraio.

L'applicazione della legge n. 281 del 1991 in Toscana è stata realizzata con la legge regionale n.43 del 18 aprile 1995, integrata dalla legge n.90 del 1998, la quale prevede ogni possibilità operativa nel settore di cui trattasi.

In particolare, la Regione Toscana, a seguito della richiesta di elementi di risposta specifici, ha fatto sapere che:

1. il Comune di Portoferraio, unitamente alla Comunità Montana dell'Elba e Capraia, si è adoperato per individuare un'area idonea per rea-

lizzare un canile da gestire a livello comprensoriale, dopo che nell'agosto 1998 l'Unità Operativa Veterinaria dell'Azienda USL n. 6 aveva dichiarato inagibile il canile situato nei locali degli ex macelli del comune stesso; inagibilità nuovamente ribadita in data 15 giugno 2000.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 00562 del 17 maggio 1999, l'Amministrazione Regionale ha autorizzato la concessione di un'area di circa 5.000 metri, in località S.Martino, da destinare alla realizzazione del canile comprensoriale di cui sopra, demandando alla Comunità Montana dell'Elba e Capraia l'espletamento delle relative procedure amministrative.

3. La stessa Comunità Montana è stata incaricata, a seguito di una riunione indetta in data 14 gennaio 2000 dal Comune di Portoferraio (presenti i Sindaci dell'Elba, funzionari dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano, dell'Azienda USL n. 6, nonché della Comunità Montana), di redigere urgentemente uno specifico progetto del canile, stante la scadenza del 30 settembre 2000 imposta dalla Regione Toscana al fine di beneficiare degli specifici contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 43 del 1995; la convenzione d'incarico è stata stipulata in data 13 luglio 2000.

4. La destinazione d'uso dei locali degli ex macelli risulta essere incompatibile con la presenza del canile nei locali stessi, così come indicato dal «Piano Strutturale» approvato dal Comune di Portoferraio; va richiamata, inoltre, tra le altre cose, la non rispondenza alle norme ed ai regolamenti sanitari segnalati dall'Unità Operativa Veterinaria dell'Azienda USL n. 6.

Pertanto, a seguito di una specifica riunione promossa dal Comune di Portoferraio in data 20 luglio 2000, a cui hanno preso parte il Vice Prefetto dell'Elba, il Commissario della Polizia di Stato di Portoferraio, il Presidente della Comunità montana dell'Elba e Capraia, il Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria dell'Azienda USL dell'Elba, le Associazioni di Volontariato «Lega Nazionale per la Difesa del Cane», «Elba Viva», «Ragazzi del Canile», è stata convenuta la proposta di accordo di seguito indicata:

a) «la Comunità Montana dell'Elba e Capraia si impegna a presentare il progetto di cui trattasi entro la data prefissata del 30 settembre 2000;

b) a partire dal 1º ottobre 2000, l'Associazione di Volontariato «I Ragazzi del Canile» si impegna a rendere libera l'area in questione;

c) gli animali attualmente custoditi presso l'ex canile municipale saranno dati in affidamento a privati residenti sull'Elba, ai quali sarà corrisposto, per il mantenimento di ogni animale, un importo forfettario, non inferiore alle 6 mila lire il giorno a carico del Comune di Portoferraio;

d) gli eventuali randagi successivamente catturati saranno temporaneamente trasferiti in strutture continentali fino alla realizzazione ed all'entrata in funzione del nuovo canile comprensoriale».

L'Associazione di volontariato «Ragazzi del Canile» ha liberato l'area a suo tempo abusivamente occupata per dare ospitalità agli animali in difficoltà.

Tuttavia, a seguito della denuncia contro ignoti sporta in precedenza dall'Amministrazione comunale di Portoferraio, il Tribunale di Livorno ha condannato il Presidente dell'Associazione «Ragazzi del Canile» per occupazione abusiva dello spazio degradato degli ex macelli del Comune di Portoferraio.

Peraltro, detto Comune per fronteggiare i problemi connessi al randagismo, non ha mai inteso rivolgersi all'Associazione di volontariato «Ragazzi del Canile», ma si è sempre avvalso della collaborazione del canile della Ditta «Cei Gino» con sede a Cecina (Livorno), in attesa delle decisioni da assumere per la definizione della pratica inerente la realizzazione del canile comprensoriale sito in località San Martino nel Comune di Portoferraio.

In data 28 gennaio 2002, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale – Dipartirnento per il Coordinamento Amministrativo – si è tenuta una Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto relativo al canile comprensoriale in questione.

Il progetto è stato ritenuto valido, ma per la sua realizzazione è stato richiesto il controllo dell'impatto acustico, la tutela integrale della strada selciata e la salvaguardia degli alberi di leccio, con abbattimenti limitati al minimo.

Inoltre, in considerazione delle molteplici prescrizioni e della limitata possibiltà di accoglimento (fino a 36 animali) delle strutture da realizzare, la Conferenza dei Servizi ha individuato altri siti, ritenuti maggiormente idonei all'insediamento di una struttura «tipologicamente evolvibile per le esigenze future dell'isola», idonea non solo al ricovero ma pure all'accoglienza temporanea di animali non randagi.

Al riguardo, i siti ipotizzati sono la vecchia cava dismessa in località Santo Stefano (Comune di Portoferraio), il Promontorio dell'Enfola – area dell'ex batteria De Filippi (Comune di Portoferraio), la località Calamita (Comune di Capoliveri).

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(16 luglio 2002)

ACCIARINI, BERLINGUER, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002 non prevede nella tabella di valutazione titoli culturali e scientifici quali il dottorato di ricerca;

sono stati presentati dal Parlamento e accolti dal Governo, in sede di approvazione della legge n. 306/2000, ordini del giorno della maggio-

ranza e dell'opposizione, che si chiudevano con la richiesta del medesimo impegno: «provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 124/1999, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo a cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio *post-lauream*, tra cui il dottorato di ricerca»;

esiste un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato in data 24 gennaio 2001, che, accogliendo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del professor Toedosio Orlando per l'annullamento del decreto del Provveditore agli Studi di Bergamo del 16 dicembre 1997, così si esprime: «il titolo relativo al dottorato di ricerca, posseduto dal ricorrente, è certamente ascrivibile ai menzionati titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso al ruolo a cui si riferisce il concorso, trattandosi di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del regolare corso universitario e quindi corrispondente alle finalità selezionatrici previste dalla suindicata disposizione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro abbia preso in considerazione la necessità di dare una risposta alle richieste di docenti che sono in possesso di un titolo culturale e scientifico, il cui conseguimento richiede grande impegno e applicazione;

se sia possibile compiere i necessari atti amministrativi per inserire, fra i titoli valutabili di grado superiore a quelli che danno accesso al concorso, il dottorato di ricerca al momento dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente previsto dal citato decreto ministeriale n. 11/2002.

(4-02192)

(16 maggio 2002)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Ministero in indirizzo ha, di recente, emanato il decreto relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e per la stipula di contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola;

che al suddetto decreto si accompagna il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, di approvazione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

che, inizialmente, sembrava che nella tabella di valutazione dei titoli, quelli culturali e scientifici, tra cui il dottorato di ricerca, avrebbero ricevuto un riconoscimento, seppure ancora inadeguato;

che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nella seduta del 14 gennaio 2002, si è espresso in senso negativo, ritenendo poco opportuno valutare tali titoli in quanto la valutazione, a suo dire, avrebbe comportato il rimescolamento di posizioni già consolidate;

che la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n.174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 – Chiarimenti – Valutazione titoli e operazioni connesse», al punto 11, recita: «Non sono valutabili sotto la voce «altri titoli», di cui all'allegato A, lettera D, del decreto ministeriale n. 123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post-lauream* ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso»;

che, tuttavia, alla fine dello stesso anno, il Consiglio di Stato, esprimendo un parere in merito ad un ricorso presentato dal professor Teo Orlando per la mancata valutazione del dottorato nel concorso a soli titoli (con tabella identica a quella delle graduatorie permanenti), ha affermato che «il titolo relativo al dottorato di ricerca, posseduto dal ricorrente, è certamente ascrivibile ai menzionati titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, trattandosi di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del regolare corso universitario e quindi corrispondente alle finalità selezionatrici previste dalla suindicata disposizione»;

che altrettanto significativi sono gli ordini del giorno presentati, nella passata legislatura, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n.240, recante «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001», convertito poi, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;

che i suddetti ordini del giorno impegnavano il Governo a provvedere affinché nei successivi aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.124, venissero definitivamente valutati il voto finale dei titoli di studio, che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali e scientifici, nonché i titoli di studio *post lauream*, tra cui il dottorato di ricerca;

che il dottorato di ricerca è un titolo di studio superiore alla laurea, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, nonché ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, pur essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande (metà marzo 2002), non ritenga di assumere iniziative volte a integrare la tabella di valutazione dei titoli, ivi includendo i titoli culturali e scientifici, tra cui il dottorato di ricerca, come auspicato dal Parlamento nella passata legislatura.
(4-02332)

(6 giugno 2002)

RISPOSTA. (*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, concernenti la richiesta di inserimento del dottorato di ricerca fra i titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. l24.

Al riguardo si fa presente che l'Amministrazione, nella richiesta di parere al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla relativa tabella di valutazione dei titoli, aveva proposto che il dottorato di ricerca fosse valutato sia nelle operazioni di aggiornamento delle suddette graduatorie permanenti che in quelle di nuova inclusione nelle stesse.

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nell'adunanza del 14 gennaio 2002, ha espresso l'avviso di limitare la revisione dei titoli valutabili a quelli che per disposizione di legge dovevano comunque essere ridefiniti, come, ad esempio, il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie o le abilitazioni conseguite presso Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.).

Il suddetto Consiglio ha ritenuto, infatti, che una radicale modifica della tabella di valutazione avrebbe avuto «conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative di coloro che erano già inclusi nelle graduatorie permanenti».

È stato, inoltre, posto l'accento sulle difficoltà di rispettare il termine del 31 maggio 2002. fissato dalla legge per la pubblicazione delle graduatorie definitive, qualora una nuova tabella di valutazione avesse previsto un aggiornamento generalizzato delle graduatorie stesse.

Quanto al caso segnalato, relativo al parere reso dal Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a suo tempo prodotto da un docente avverso la mancata valutazione del titolo di dottore di ricerca nelle graduatorie del concorso per soli titoli, si evidenzia che al di là di tale caso non risultano sentenze di analogo segno.

Si aggiunge che le graduatorie permanenti di cui trattasi sono state già pubblicate; pertanto allo stato non appare possibile, per garantire la «par condicio» tra gli aspiranti, modificare la tabella di valutazione dei titoli.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno rinviare al prossimo anno scolastico l'inserimento di nuovi titoli valutabili, quali il dottorato di ricerca ed altri titoli di specializzazione meritevoli di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(26 giugno 2002)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che la legge 6 novembre 1990, n. 323, con la relativa disposizione applicativa di data 11 febbraio 1991 M.D. 1° rep. protoc. 262418/01/23822/81/101, prevede una promozione onorifica agli ex internati militari in Germania ed a categorie partigiane, si chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della legge in oggetto;

il numero delle domande accolte, possibilmente suddivise per Forze armate;

il numero delle domande non accolte ed in istruttoria.

(4-00808)

(7 novembre 2001)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che la legge 6 novembre 1990, n. 325, prevede la promozione onorifica agli ex combattenti della guerra 1940-1945, si chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della legge in oggetto;

quale sia il numero delle domande presentate, se possibile suddivise tra le varie Forze armate;

quale sia il numero delle domande accolte e tuttora in istruttoria o non accolte.

(4-00815)

(7 novembre 2001)

RISPOSTA. (*) – Si risponde contestualmente alle due interrogazioni in titolo, in quanto attinenti ad analoghe problematiche.

Con riferimento alle questioni poste con l'interrogazione 4-00808, si precisa che la legge 6 novembre 1990, n.323, recante l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 434 del 1980 a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania, prevedeva (articolo 3, comma 2) che le istanze per le promozioni onorifiche, fossero presentate, ai Distretti o Comandi militari entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè fino al novembre 1993. Tale limite temporale trovava la sua *ratio* proprio nel fatto che produceva una semplice «estensione» di benefici già previsti in precedente normativa, relativamente alle sole categorie sopra citate.

Nell'osservare, pertanto, che l'efficacia del disposto legislativo si è ormai esaurita, si sottolinea che l'Amministrazione della Difesa, all'epoca, ha accolto favorevolmente tutte le istanze di coloro i quali, avendone titolo, le hanno inoltrate nei termini temporali previsti dalla legge.

Per contro, le istanze non rispondenti ai requisiti normativi sono state motivatamente respinte.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Purtroppo, si è nell'impossibilità di quantificare il numero delle domande accolte e non, suddivise per Forza armata, in quanto tali dati sono di difficile ricostruzione. Infatti, nel periodo di vigenza della norma, le istanze erano gestite dalle preesistenti Direzioni Generali del personale militare di singola Forza armata. Tali Direzioni Generali, a seguito del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264, sono state poi accorpate nell'attuale unica Direzione Generale per il personale militare a far data dal 1998.

Per quanto attiene, invece, all'interrogazione 4-00815, la legge 6 novembre 1990, n.325, recante l'attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale, a differenza di quella precedentemente esaminata, non pone alcun limite temporale. Peraltro è riferita solo a personale militare che ha realmente «partecipato ad operazioni di guerra».

Al riguardo, nel confermare le stesse difficoltà, già accennate, a comunicare i dati particolareggiati richiesti con l'interrogazione, si può, tuttavia, fornire il numero di quelle accolte a partire dal 1998, anno di istituzione della Direzione Generale per il personale militare.

In particolare, dal 1998 ad oggi, sono state accolte complessivamente 586 domande, delle quali 118 nel corso del 1998, 201 nel corso del 1999, 126 nel corso del 2000,114 nel 2001 e, per il momento, 27 nel 2002.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(16 luglio 2002)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che in data 10 febbraio 2002 si è tenuta la partita Atalanta-Brescia, segnata dalle intemperanze dell'allenatore del Brescia Mazzone di fronte agli insulti dei tifosi orobici nel corso della partita d'andata;

visto che in occasione delle polemiche sulla presenza di Mazzone nella città di Bergamo il Sindacato Autonomo di Polizia SAP, nella persona del suo segretario generale Rocco Di Sogra, ha dichiarato che sarebbe stata dannosa la presenza di «violenti travestiti da allenatore»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le dichiarazioni del segretario del SAP possano, essendo assolutamente subalterne agli umori della piazza, rinfocolare le violenze dei tifosi;

se le dichiarazioni del SAP non si ritengano censurabili e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-01412)

(12 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che la vigilia dell'incontro di calcio Atalanta-Brescia, dispu-

tatosi a Bergamo il 10 febbraio scorso, è stata caratterizzata da due episodi: l'affissione, nella notte del 5 febbraio, di centinaia di volantini sui muri di città e provincia, con i quali gli *ultras* atalantini invitavano Carlo Mazzone, allenatore del Brescia, a non essere presente allo stadio e la conferenza stampa tenuta il 6 febbraio dal Segretario regionale del SAP, il quale, dopo aver effettivamente definito il tecnico ospite un «violento travestito da allenatore», ha evidenziato i sacrifici cui è sottoposto il personale delle Forze di polizia impiegato a garantire l'ordine pubblico, spesso in un clima esasperato anche dalla violenza verbale dei protagonisti delle competizioni sportive.

Il 7 febbraio successivo, la Segreteria Regionale del SAP ha diramato un comunicato stampa di parziale rettifica delle dichiarazioni del menzionato dirigente sindacale, mentre altre Organizzazioni Sindacali si sono dissociate dall'iniziativa in parola.

Per quanto attiene allo svolgimento dell'incontro di calcio, già prima dell'inizio della gara, la forza pubblica è intervenuta all'esterno della struttura sportiva, per evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre, consentendo ai tifosi bresciani l'ingresso allo stadio senza ulteriori rischi.

Durante l'incontro la tifoseria bergamasca ha inscenato una coreografia e pronunciato *slogan* contro l'allenatore Mazzone, peraltro costantemente tutelato dalle forze dell'ordine.

Inoltre, al termine dell'incontro, a deflusso degli spettatori avvenuto, numerosissimi «*ultras*» atalantini hanno nuovamente tentato l'aggressione dei tifosi bresciani ancora trattenuti nel settore loro riservato. Anche in questa occasione, le Forze dell'Ordine sono intervenute a più riprese con rapide cariche di alleggerimento ed uso di artifizi lacrimogeni per disperdere i più facinorosi e violenti.

Nella circostanza sono stati identificati 17 atalantini, di cui 9 arrestati e 8 (tra cui 5 minori) denunciati in stato di libertà.

Relativamente alle dichiarazioni del Segretario del SAP, si rappresenta che l'articolo 34 dell'ipotesi di accordo «contrattuale» recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, per il personale della polizia di Stato, ha confermato le particolari forme di tutela dei dirigenti sindacali, già individuate dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, prevedendo che questi ultimi, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 luglio 2002)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso:

che da notizie apprese dagli organi di stampa sembrerebbe che l'Aeroporto di Brindisi sarà privato in *loco* della presenza del suo Direttore, perché tale ufficio dipenderà dall'Aeroporto di Bari-Palese;

che tale situazione determina una grave incertezza tra gli operatori di Brindisi, i quali potrebbero essere chiamati ad assumere delle responsabilità prima riservate al Direttore;

che ciò sarebbe, altresì, causa di una chiara dipendenza tecnico – funzionale dal Direttore dell'Aeroporto di Bari;

che la posizione geografica dell'Aeroporto di Brindisi e la sua dotazione infrastrutturale sono prova dell'importanza di questo aeroporto sia come scalo militare che civile;

che è, inoltre, doveroso ricordare l'importanza che il suddetto scalo ha assunto per gli aiuti umanitari ONU e le rotte commerciali *charter*;

che ogni operazione che precede o segue a terra ed in volo la procedure di atterraggio e decollo difficilmente potrà essere decisa senza le opportune direttive impartite da un dirigente presente sul posto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire evitando un simile declassamento dell'Aeroporto di Brindisi, e la sua conseguente ed inevitabile dipendenza operativa dall'Aeroporto di Bari.

(4-01208)

(22 gennaio 2002)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'Enac, nei giorni scorsi, ha deciso di accorpare le due Direzioni Circoscrizionali degli aeroporti di Bari e di Brindisi in un'unica Direzione con sede a Bari;

che questa decisione segue l'altra con la quale la SEAP ha ridotto il personale dell'aeroporto di Brindisi;

che questi ed altri segnali fanno pensare alla volontà di qualcuno di ridimensionare l'aeroporto brindisino, che invece ha un ruolo strategico e per questo andrebbe potenziato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso gli organismi competenti.

(4-01178)

(22 gennaio 2002)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge ha investito di ampi poteri i direttori di aeroporto;

gli articoli 801 e 802 del Codice della navigazione prevedono rispettivamente «Prima della partenza il Direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo «e che» il Direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente o il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché delle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti»;

l'impianto normativo ha inteso conferire ai direttori di aeroporto una serie di poteri di Polizia comunque finalizzati alla sicurezza della navigazione. Emblematico, al proposito è il contenuto dell'articolo 806 del Codice della navigazione secondo il quale «il Direttore di Aeroporto può vietare l'approdo degli aeromobili quando lo richiedano motivi di sicurezza della navigazione»;

manca ancora una normativa tecnico-regolamentare attuativa delle predette disposizioni codicistiche, la qual cosa richiede l'assunzione di iniziative immediate da parte dei direttori che via via si trovano ad affrontare decisioni che investono la sicurezza del volo;

da notizie apprese dagli organi di stampa l'aeroporto di Brindisi sarà privato della presenza *in loco* del direttore perché detto ufficio dipenderà da quello di Bari-Palese;

tale situazione determina gravissima incertezza tra gli operatori di Brindisi i quali potrebbero essere chiamati alla assunzione di responsabilità prima riservate al dirigente, oltreché chiara dipendenza tecnico-funzionale (non si capisce fino a che punto praticabile) dal direttore dell'Aeroporto di Bari,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro in indirizzo di autorizzare il permanere della funzione di direttore dell'aeroporto presso lo scalo di Brindisi, atteso che la posizione geografica e la dotazione infrastrutturale di questo aeroporto misurano l'importanza sia come scalo militare che civile;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno revocare il declassamento, di fatto operato, per l'importanza che lo scalo ha assunto con la movimentazione degli aiuti umanitari ONU e quelle commerciali-*charter* prettamente estive.

(4-01217)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, si rappresenta che l'ENAC è giunto alla determinazione di ridurre gli incarichi di reggenza superiore a dodici mesi (delibera consiliare n. 57/2001) e di revocare quindi l'incarico al reggente dell'aeroporto di Brindisi, in ossequio al dettato dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che l'attribuzione delle mansioni superiori può essere effettuata per un periodo di tempo limitato.

Per tale ragione l'ENAC, in attesa dell'espletamento delle procedure selettive per l'accesso alla dirigenza, di cui al bando di concorso n. 98 dell'11 dicembre 2001, ha ritenuto di affidare la reggenza *ad interim* del medesimo aeroporto alla titolare dell'aeroporto di Bari.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Le direzioni di aeroporto sopraccitate mantengono, garantisce l'ENAC, separate individualità e sono assolutamente indipendenti l'una dall'altra.

In ogni caso, si fa presente che la copertura dei posti di dirigenti disponibili tramite l'esperimento delle 2 procedure selettive sopraindicate potrà risolvere definitivamente l'annoso problema dell'affidamento delle reggenze degli aeroporti a personale sprovvisto della qualifica di dirigente.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(11 luglio 2002)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

una indagine approfondita realizzata dalla Cattedra di Merceologia dell'Università di Pescara e dalla Cattedra di Alimentazione e Nutrizione dell'Università di Chieti ha accertato alla foce del fiume Pescara una concentrazione di mercurio nelle acque pari a 50 microgrammi per litro, cinque volte superiore al limite di legge;

nell'area interessata dalla suddetta ricerca sono presenti impianti di acquacoltura, in particolare per la produzione di cozze (mitilis giallo provincialis);

una elevata concentrazione di mercurio nei frutti di mare può indurre fenomeni di tossicità acuta nei consumatori, fino a patologie da intossicazione cronica con gravi effetti sulla salute;

nel comprensorio del fiume Pescara sono presenti industrie cartarie che utilizzano nei processi produttivi componenti a base di mercurio;

il problema dell'inquinamento da metalli pesanti necessità di un puntuale monitoraggio sulle coste del Paese in relazione agli effetti sulla catena alimentare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre immediati accertamenti da parte dei servizi pubblici competenti in ordine alla qualità delle acque alla foce del fiume Pescara e alla qualità dei prodotti dell'acquacoltura provenienti dagli impianti della zona immessi al commercio;

se non ritengano opportuno disporre idonei accertamenti sugli scarichi delle imprese del settore cartario operanti nella zona;

quali attività di monitoraggio a cura dei servizi sanitari pubblici siano in corso ed i relativi dati disponibili in ordine alla diffusione di metalli pesanti lungo le coste italiane.

(4-01023)

(4 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Il settore dei molluschi bivalvi vivi è disciplinato, per quanto attiene agli aspetti sanitari, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.530, il quale costituisce il recepimento della direttiva n. 91/492/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 4 del citato decreto legislativo individua nelle Regioni l'autorità sanitaria competente ad effettuare la classificazione ed i successivi controlli sulle zone di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano.

Nel caso segnalato nella interrogazione parlamentare in esame, peraltro, i competenti uffici della Regione Abruzzo, interessati per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo, non hanno tuttora fornito elementi di risposta.

Dai dati in possesso della Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione di questo Ministero, relativi alla classificazione elaborata dalla Regione Abruzzo ed alla attuazione dei piani nazionali di controllo, non risultano problemi sanitari connessi alla presenza di mercurio nei mitili ed, in generale, nei molluschi bivalvi vivi prodotti nelle acque della costa abruzzese.

Da tre anni è in corso di attuazione, nel nostro Paese, un piano nazionale di controllo ufficiale dei molluschi bivalvi vivi nei centri di depurazione e spedizione e negli esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

Tale piano, oltre al controllo ispettivo delle strutture autorizzate, ha previsto 3.900 controlli microbiologici, biotossicologici e chimico-fisici sui molluschi bivalvi nell'anno 1999-2000 e 200l e, al momento attuale, non si evincono problemi sanitari relativi alla presenza di metalli pesanti nei molluschi bivalvi vivi.

Per quanto riguarda gli aspetti della questione in esame di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inteso precisare che tra la documentazione necessaria per il ricorso della concessione demaniale ai fini dell'attività di mitilicoltura è prevista anche una approfondita indagine sanitaria sulla qualità delle acque, con analisi periodiche preliminari tra le quali vi è l'analisi della concentrazione di mercurio.

Una volta ottenuta la concessione demaniale (solo se i risultati ottenuti mostrano la rispondenza delle acque anche ai fini sanitari) inizia la nuova produzione di mitili.

Gli impianti sono soggetti ad una sorveglianza periodica da parte dei servizi veterinari, con analisi del prodotto allevato e delle acque ed in caso di analisi non favorevoli, viene sospesa l'autorizzazione alla raccolta e commercializzazione del prodotto.

Normalmente, le concessioni per l'esercizio della molluschicoltura non vengono autorizzate entro 2 km dalla foce dei fiumi e presso i porti: ciò consente una grandissima diluizione dei materiali eventualmente portati dalle acque.

Il trasferimento dei metalli pesanti dall'acqua agli organismi viventi non è automatico, in quanto gli animali, come ad esempio i mitili, concentrano le eventuali sostanze ingerite con l'alimentazione ed il percorso per

passare dall'acqua alle carni dei mitili risulta diverso da sostanza a sostanza.

Inoltre, i fiumi e le acque costiere sono oggetto di piani di monitoraggio attuati dalle Regioni.

Dalle numerose analisi effettuate fino ad oggi, risulta che non si sono verificati casi di accumulo di mercurio nei mitili ed in altri molluschi superiore ai limiti di legge e, comunque, non sono state segnalate in Italia patologie da intossicazione cronica da mercurio.

In particolare, le analisi svolte periodicamente in circa 40 punti della costa abruzzese dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise, mostrano che nei molluschi i limiti di concentrazione di mercurio previsti dalle leggi vigenti sono sempre stati rispettati.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 luglio 2002)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

l'adeguatezza degli impianti di macellazione e la correttezza dei procedimenti di trattamento delle carni che si svolgono al loro interno costituiscono requisiti essenziali per la sicurezza dei prodotti immessi al consumo, con riferimento particolare alle misure di prevenzione introdotte a seguito della emergenza determinatasi con la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

risulta da dati forniti dalle organizzazioni sindacali di settore che solo 402 macelli su 2562 in esercizio nel Paese hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sulla base delle regole impiantistiche ed igieniche definite in sede comunitaria;

gli impianti di macellazione non riconosciuti in sede dell'Unione europea esercitano l'attività ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1994 che consente ai macelli di «capacità limitata» di attenersi solo parzialmente alle prescrizioni fissate in sede comunitaria;

la persistenza di impianti strutturalmente inadeguati può facilitare l'evasione delle precauzioni per lo smaltimento degli scarti a rischio, come evidenziato anche recentemente da controlli effettuati dall'autorità pubblica;

le condizioni degli addetti al settore risultano particolarmente gravi per quanto attiene agli infortuni segnalati all'INAIL ed alla sussistenza di lavoro nero, come segnalano le organizzazioni sindacali di categoria;

la situazione generale di arretratezza e obsolescenza delle strutture impiantistiche pubbliche e private non consente un reale miglioramento della qualità e delle garanzie igienico-sanitarie delle carni macellate,

si chiede di conoscere:

l'esito dei controlli effettuati nel corso degli ultimi due anni negli impianti di macellazione del Paese in merito alle condizioni igieniche, alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori e di rispetto delle prescrizioni per lo smaltimento degli scarti;

se non si ritenga opportuno incrementare la frequenza dei suddetti controlli in relazione all'importanza degli impianti in questione per la sicurezza alimentare del Paese;

se non si ritenga urgente disporre l'approvazione di un programma di rinnovamento strutturale dei macelli italiani al fine di consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture obsolete.

(4-01590)

(27 febbraio 2002)

RISPOSTA. – La disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, che consente l'autorizzazione di stabilimenti di macellazione a capacità limitata deriva da una specifica deroga, ai requisiti strutturali degli impianti, prevista dalla direttiva n. 91/497/CEE.

Tale deroga di carattere strutturale, compensata dalla limitazione della capacità operativa di tali impianti di macellazione in modo da mantenere adeguate condizioni igieniche di produzione, prevede in ogni caso il rispetto dei requisiti strutturali generali e di tutti i requisiti di carattere, igienico-sanitario.

Il consenso del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1994 alla possibilità per i macelli a capacità limitata di svolgere la propria attività produttiva non deve, pertanto, essere inteso come riferito alla possibilità di operare in strutture obsolete, arretrate o fatiscenti.

Si è verificato, peraltro, che strutture inadeguate alle esigenze sanitarie, abbiano potuto proseguire la propria attività fino al 1999, non in forza del citato articolo 5, ma in applicazione dei reiterati provvedimenti legislativi di proroga alla scadenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1994 per l'adeguamento strutturale dei macelli ai requisiti comunitari, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva n. 91/498/CEE.

Dal 1º gennaio 2001, anche i provvedimenti per il riconoscimento di idoneità dei macelli alla normativa europea sono stati conferiti dallo Stato alle Regioni.

Quindi, il Ministero della salute, sollevato dall'onere di questi provvedimenti di riconoscimento di idoneità, ha potuto avviare programmi ispettivi che, nel 2001 e nel 2002, hanno permesso di constatare come le problematiche presenti sull'intero territorio nazionale siano particolarmente gravi in talune regioni del sud, specialmente con riguardo alla gestione del materiale specifico a rischio per la BSE.

Anche gli analoghi controlli effettuati dai carabinieri per la sanità hanno consentito di verificare tale situazione.

Il Ministero della salute intende intensificare i propri controlli, non solo per individuare ed inibire le attività produttive condotte in strutture

fatiscenti, ma soprattutto per verificare e coordinare le modalità operative con le quali i servizi veterinari delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali svolgono ordinariamente le proprie attività di controllo.

Per quanto riguarda il rinnovamento delle strutture auspicato nell'interrogazione, si ritiene che tutti gli impianti che sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1994 rispondano ai requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa europea ed in essi sono presenti esperti del servizio veterinario del Ministero della salute durante le attività di macellazione, per garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 luglio 2002)

EUFEMI, BOREA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

è stato pubblicizzato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002 il decreto per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo con annesso tabella di valutazione dei titoli;

appare non condivisibile l'attribuzione di ulteriori trenta punti per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S) aggiuntivo al punteggio per l'abilitazione conseguita per il superamento di un concorso o esame di abilitazione o idoneità;

l'esame di Stato sostenuto al termine del corso SSIS dovrebbe avere solo valore di prova concorsuale per ottenere l'abilitazione conseguita per il superamento di un concorso o esame di abilitazione o idoneità;

l'esame di Stato sostenuto al temine del corso SSIS dovrebbe avere solo valore di prova concorsuale per ottenere l'abilitazione e quindi l'inserimento nelle graduatorie permanenti con l'attribuzione massima di trentasei punti;

il CNPI ha espresso avviso contrario alla valutazione di titoli accademici, specializzazione e di perfezionamento unitamente alla valutazione del servizio di insegnamento prestato durante la frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

tale criterio di valutazione dei titoli penalizza i docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali ai quali è stato dato incarico annuale nell'auspicio di una eventuale immissione in ruolo in base ai posti disponibili;

non si è ancora individuata la risoluzione definitiva alla problematica dei precari della Scuola affrontando solo in maniera superficiale ed epidermica la questione, sottovalutando la ricchezza e la professionalità acquisita da tanti docenti che, da anni in maniera precaria e quasi senza

prospettiva positiva per il oro futuro, hanno dato il meglio per l'esperienza acquisita nel campo della didattica;

il decreto interministeriale sulla pianificazione degli organici prevede 8.500 posti in meno e ciò vanificherà le aspettative di chi sperava nelle supplenze annuali, molti dei quali da anni, con non pochi sacrifici, sono stati al servizio dello Stato e adesso si vedranno superati nelle graduatorie permanenti da colleghi, molti dei quali insegnati presso Istituti paritari che per loro fortuna sono stati ammessi al SSIS;

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ridare serenità a tanti docenti ed allontanare i timori e le preoccupazioni di tanti insegnati che in maniera lodevole hanno contribuito a dare prestigio alla Scuola italiana, nell'auspicio che possano dal precariato transitare nei ruoli del personale statale e come in maniera concreta si voglia, dopo le ampie assicurazioni e promesse elargite, risolvere le annose problematiche legate alla sistemazione definitiva del precariato della scuola.

(4-01556)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – La questione centrale posta con l'interrogazione è quella relativa all'attribuzione di un ulteriore punteggio di 30 punti per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha inoltre stabilito che l'esame di Stato che si sostiene

al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, precisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 suindicato.

Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati SISS il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio, sezione III-*bis*, con sentenza del 20 maggio 2002 pubblicata il 28 maggio ha ritenuto, del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il cumulo oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.

Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello, e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti.

Quanto, infine, alle correlate questioni concernenti gli organici e la sistemazione del personale docente precario, si precisa che la razionalizzazione effettuata con il decreto sugli organici, peraltro in misura estremamente contenuta, è avvenuta in attuazione dei criteri e parametri stabiliti

dalla legge finanziaria del 2002 per la determinazione delle effettive esigenze della scuola. Le risorse che saranno in tal modo risparmiate verranno comunque impiegate per la valorizzazione del personale della scuola stessa, come prevede la predetta legge finanziaria.

In merito al problema del personale docente precario, la sistemazione del personale medesimo potrà avvenire gradualmente secondo la vigente normativa che, come è noto, per l'accesso ai relativi ruoli destina ai docenti precari iscritti nelle graduatorie permanenti il 50 per cento dei posti assegnabili a tal fine.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(26 giugno 2002)

FABBRI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che la legge n. 210 del 1992 postula «indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» e successive integrazioni, si chiede di di conoscere:

il numero, anno per anno, degli indennizzi riconosciuti, suddivisi per soggetti vaccinati, emotrasfusi o trattati con emoderivati;

quali patologie siano state ritenute casualmente correlate a ciascuno dei trattamenti in questione;

se, alla commissione medica ospedaliera (CMO) di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, abbia titolo ad essere presente il medico di fiducia dell'interessato e se, per l'azione innanzi al giudice ordinario, sia pregiudiziale aver esperito ricorso al Ministro della salute.

(4-01795)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – Per quanto concerne il primo quesito, dove l'onorevole interrogante chiede di conoscere «il numero, anno per anno, degli indennizzi riconosciuti, suddivisi per soggetti vaccinati, emotrasfusi o trattati con emoderivati», si fa presente che non è possibile fornire dati così dettagliati, atteso l'elevatissimo numero di pratiche pervenute a questa amministrazione dal 1992 ad oggi (oltre trentaduemila) e la complessa articolazione della casistica riguardante lo stato delle pratiche medesime.

A fronte, infatti, di quelle liquidate nel corso degli anni, ci sono quelle – numerosissime – divenute oggetto di contenzioso, nonché quelle inviate nel corso dell'ultimo anno alle regioni a statuto ordinario alle quali, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, è stata trasferita la competenza in materia di indennizzi *ex lege* n. 210 del 1992.

Per quanto concerne il secondo quesito, si precisa che le patologie ritenute correlate ai trattamenti sopra citati sono state quelle previste dalla vigente normativa in materia.

Più precisamente, con la legge n. 210 del 1992, lo Stato italiano ha previsto un riconoscimento economico per le seguenti categorie di soggetti:

a) soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria;

b) soggetti danneggiati da *virus* HIV o da epatiti virali a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

c) soggetti danneggiati da *virus* HIV o da epatiti virali contratti dal coniuge o dal figlio durante la gestazione di soggetti danneggiati;

d) operatori sanitari che hanno contratto il *virus* HIV durante il servizio.

Si fa, infine, presente che è prevista la possibilità per coloro che presentano domanda di indennizzo di farsi assistere da un medico di fiducia durante la visita dinanzi alla Commissione medica ospedaliera; inoltre, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, non è necessario produrre ricorso al Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992 prima di adire il giudice ordinario.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 luglio 2002)

FASOLINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la relazione allegata ai prospetti predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di organizzazione dell'Ufficio, ha previsto che, a partire dalla data di efficacia della segnalazione tabellare, tutte le cause civili in materia possessoria, cautelare, locatizia e le esecuzioni mobiliari, che rientrano nel territorio delle Sezioni distaccate di Mercato San Severino e Montecorvino Rovella, saranno iscritte presso il ruolo generale della Sede principale e trattate presso le Sezioni di quest'ultima competenti per materia;

nonostante il carico di lavoro delle Sezioni distaccate predette, e della impossibilità di un'adeguata copertura con magistrati togati, appare ingiusto penalizzare l'Avvocatura del foro locale, il personale giudiziario e l'intera comunità territoriale, attuando il trasferimento sopra detto;

le cause civili in materia cautelare, nonché le procedure di esecuzione mobiliare rappresentano la parte più rilevante e congrua della giurisdizione civile presso le sezioni distaccate;

la prospettiva di distaccare presso la Sede principale del Tribunale la trattazione delle cause civili, appare in stridente contrasto con le ragioni che hanno portato alla localizzazione delle sezioni distaccate di Tribunale;

per la sezione distaccata di Mercato San Severino è stato previsto nella legge finanziaria 2002, un finanziamento per realizzare il Palazzo di

Giustizia a servizio del Tribunale, dato che l'intero comprensorio conta oltre 250.000 abitanti;

considerato che:

l'Amministrazione comunale di Mercato San Severino ha già individuato l'area urbanisticamente idonea alla realizzazione del complesso e ha redatto il progetto preliminare allegato agli atti parlamentari nell'ambito delle procedure necessarie a veicolare detto finanziamento;

lo spostamento presso la sede principale del Tribunale delle cause civili in materia possessoria, cautelare e locatizia, nonché l'esecuzione mobiliare e le relative opposizioni, farebbe perdere di efficacia l'esercizio della giurisdizione, in termini di congruità e tempestività;

se la giustizia viene amministrata presso gli specifici presidi territoriali, vi è maggiore capacità di risposta della giurisdizione alle istanze giudiziali dei cittadini, e lo stesso avviene con le procedure esecutive affidate all'Ufficio giudiziario locale, che meglio conoscono il territorio e gli utenti,

si chiede di sapere se, il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di assegnare alla giurisdizione civile della sezione distaccata di Mercato San Severino lo specifico magistrato togato, senza ricorrere alla massiccia assegnazione delle cause civili e delle procedure in oggetto alla sede principale di Salerno.

(4-01999)

(17 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta che, attualmente, nella sezione distaccata di Mercato San Severino risulta assegnato un giudice togato e 4 giudici onorari di Tribunale.

Si precisa che il Presidente del Tribunale sottopone al Presidente della Corte d'appello la segnalazione dell'assetto organizzativo in materia tabellare. Successivamente, previo parere del Consiglio giudiziario, il Presidente della Corte inoltra la proposta al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Si aggiunge, inoltre, che l'Ufficio del giudice di pace prevede in organico due unità di giudici e sono entrambi presenti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(22 luglio 2002)

FASOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in Afghanistan si produce dall'80 al 90 per cento dell'oppio mondiale;

dopo averne per lungo tempo incrementato la produzione il regime dei Talebani nell'ultimo anno del proprio governo aveva emanato norme con le quali se ne vietava la coltivazione;

attualmente la spaventosa povertà del popolo afgano induce un numero sempre maggiore di contadini ad aumentare e, in molti casi, riprendere la produzione, incoraggiati dalla malavita locale ed internazionale che anticipa le somme per la coltivazione e per la raccolta dell'oppio grezzo, che, inoltre, viene raffinato e trasformato in eroina, invadendo i mercati europei ed internazionali e procurando dipendenza e morte a tantissimi giovani e meno giovani ed enormi guadagni agli spacciatori;

in tal modo la mafia internazionale diviene sempre più forte e sofisticata, minando di illegalità le società civili e confinando i governi ad una lotta di contenimento sempre più difficile e costosa, peraltro con risultati scadenti ed insoddisfacenti, aumentando così le tossicodipendenze, le malattie ematiche come l'epatite B e C e l'AIDS, il dissolvimento delle famiglie, la fuga dei giovani dalla legalità;

considerato che:

il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri italiano ha conferito al nostro Paese rilievo strategico nel bacino del Mediterraneo e soprattutto in Europa, ha mediato fra i paesi occidentali e la Russia ed ha contribuito, in ultimo, all'allargamento della N.A.T.O. alla Russia stessa;

ha favorito il raffreddamento dei focolai mediorientali con azione diplomatica mirata e instancabile e, infine, con la dichiarazione di disponibilità italiana all'accoglimento, insieme con altri paesi europei, dei Palestinesi rifugiati nella Chiesa della Natività;

ha dato eccezionale rilievo alla politica italiana presso il *partner* americano e gli altri Paesi europei, acquisendo per il Governo e l'Italia tutta un prestigio mai raggiunto negli anni passati,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri intenda utilizzare l'immenso prestigio internazionale di cui gode impegnandosi, con altrettanta determinazione, presso gli USA e la Comunità europea affinchè, di concerto, si intraprendano iniziative finalizzate all'interruzione della produzione di oppio in Afghanistan, anche con un piano di aiuti internazionali che inducano i produttori di quel grande e sfortunato Paese ad abbandonare la coltura del papavero, altresì intensificando la lotta ai trafficanti per dare un colpo definitivo alla sua strategia espansionistica e salvare milioni di vite di bambini, adolescenti e giovani indifesi e vulnerabili.

(4-02243)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il fenomeno della coltivazione di papavero da oppio in Afghanistan è decisamente in aumento, facilitato dallo stato di indigenza della popolazione, dagli alti prezzi internazionali dell'oppio, e dalle difficoltà dell'Amministrazione provvisoria afghana, le cui strutture giudiziarie e di polizia sono in via di organizzazione.

L'Amministrazione guidata dal presidente Karzai ha emanato un primo provvedimento per bandire la coltivazione della droga già nel giorno del suo insediamento, il 22 dicembre 2001. Il 17 gennaio 2002 ha varato un decreto di divieto delle colture («poppy ban») ed il 4 aprile 2002 lo stesso presidente Karzai ha annunciato nuove misure concrete per l'applicazione del decreto, volte sia ad incentivare i coltivatori a sostituire le coltivazioni illecite, sia all'eliminazione forzata delle coltivazioni di papavero da oppio, sia a contrastare il narcotraffico.

Nel corso del 2002 è stato creato, in ambito G8, un Gruppo di lavoro di esperti del settore droga, cui l'Italia ha attivamente partecipato, con il compito specifico di studiare la situazione afghana e di individuare le possibili linee di intervento per sostenere l'Amministrazione provvisoria nella lotta alla droga. Durante le recenti riunioni a Ginevra dei Donatori per la ricostruzione dell'Afghanistan (aprile 2002), grazie anche al forte impulso dato dal Gruppo di esperti del G8, tra i pilastri fondamentali per garantire la sicurezza e la stabilità nel paese sono stati individuati – oltre ai settori della riorganizzazione dell'Esercito e delle forze di polizia, della riabilitazione del sistema della giustizia e della smobilitazione – anche quello della lotta alla droga. Il ruolo guida per la lotta alla droga, è stato assunto dal Regno Unito (*lead country*), mentre l'Italia ha assunto il ruolo guida nel settore della giustizia, settore di particolare importanza per l'azione di contrasto al narcotraffico.

Sul piano concreto il nostro Paese ha già concesso contributi all'Office of Drug Control Policy (ODCP) per un totale di 2,5 milioni di euro, in risposta all'Appello Interagenzie per l'attività di assistenza alle Autorità locali afghane in materia di lotta al narcotraffico ed allo scopo di fornire al Governo afghano gli strumenti essenziali per l'opera di eradicazione dei coltivi illeciti.

Inoltre, durante la sessione della Commissione ONU per le sostanze stupefacenti, tenutasi a Vienna nel marzo del 2002, è stato annunciato il contributo italiano all'United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) per il 2002, consistente in 12,2 milioni di euro, parte del quale verrà utilizzato per finanziare progetti proposti dall'UNDCP nel settore della lotta al narcotraffico in Afghanistan.

La tematica relativa alla lotta alla droga in Afghanistan si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione del tessuto civile del Paese, mirato a creare le condizioni necessarie al rientro dei combattenti, dei rifugiati e degli sfollati nei propri luoghi di origine e ad una ripresa delle normali attività lavorative, anche in campo agricolo.

Ciò può avvenire tramite la realizzazione di programmi integrati in ambito rurale, che, in collaborazione con le autorità locali, comprendano varie attività di sostegno alle istituzioni, riabilitazione di infrastrutture laddove necessario, fornitura di prodotti per l'agricoltura ai contadini, creazione di microcrediti per l'avvio di attività commerciali.

L'Italia contribuisce concretamente alla realizzazione di questi programmi mediante il finanziamento di 8,1 milioni di euro all'United Nations Development Programme (UNDP) e di 6 milioni di euro alla

FAO, mentre sul piano bilaterale è prevista la costituzione di un fondo esperti per assicurare assistenza tecnica ai Ministeri afghani, al fine di favorire la definizione di un quadro nazionale per la programmazione di interventi da realizzare su tutto il territorio del Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONIVER

(12 luglio 2002)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che attualmente il Tribunale di Napoli è diviso in Sezioni semispecializzate di modo che solo alcune hanno la cognizione per i reati contro la Pubblica Amministrazione; in particolare, le Sezioni che si occupano di reati contro la Pubblica Amministrazione sono la V e l'XI. In queste Sezioni vi sono molti giudici esponenti di spicco della corrente di Magistratura Democratica;

che l'assegnazione delle materie alle Sezioni è stata effettuata attraverso un combinato sistema di richiesta e successiva «estrazione». Sarebbe interessante verificare le effettive modalità di attribuzione;

che i pericoli di questo tipo di organizzazione sono da un lato la «sclerotizzazione» degli orientamenti giurisdizionali, dall'altro la possibilità che si creino dei canali di intesa o, al contrario, delle significative antitesi tra la Procura e il dibattimento;

che la logica sottesa a tale scelta organizzativa è stata quella di accentrare in mano a pochi giudici tutta la gestione dei processi contro la Pubblica Amministrazione;

che attraverso il controllo della composizione di sole due sezioni del tribunale, in realtà, si attua il controllo dell'intera gestione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

che il modulo organizzativo, in ogni caso, sembra confliggere con il principio del giudice naturale *ex* articolo 25 della Costituzione;

che significativa è anche la circostanza che il modello è stato predisposto da tre magistrati, uno attualmente candidato per le elezioni della giunta distrettuale dell'ANM per MD ed un altro in passato candidato al CSM nella lista dei Verdi. La proposta è poi stata fatta propria dal Presidente del Tribunale;

che il modello in uso è stato per la prima volta proposto nel 1999 in occasione della riorganizzazione degli uffici per la riforma del giudice unico. Quando questa prima proposta fu portata all'approvazione del Consiglio Giudiziario uno dei magistrati si astenne dalla discussione in quanto aveva partecipato alla redazione del progetto tabellare (cfr. verbale del Consiglio Giudiziario del 19.9.99) mentre l'anno successivo, allorquando la suddetta proposta è stata ripresentata, nonostante il contenuto fosse pressappoco lo stesso, è stato addirittura relatore della relativa pratica allo stesso Consiglio Giudiziario (cfr. verbale del Consiglio Giudiziario del 4.5.00 e prec.),

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, nei confronti dei magistrati, che a giudizio dell'interrogante possono definirsi «politicizzati», della Procura di Napoli;

se non ritenga che sarebbe opportuno creare più Sezioni che si occupino di reati contro la Pubblica Amministrazione.

(4-00932)

(21 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto concerne in particolare la segnalata specializzazione delle Sezioni V e XI del Tribunale di Napoli, investite della cognizione dei reati contro la Pubblica Arnministrazione, si osserva che trattasi di profilo che attiene all'organizzazione interna all'ufficio giudiziario non valutabile disciplinarmente, tanto più a fronte di un assetto tabellare ritualmente approvato dal competente Consiglio Giudiziario.

Analogamente, l'appartenenza di un magistrato ad una determinata corrente appare del tutto ininfluente sotto il profilo disciplinare, trattandosi di una scelta frutto di libera autodeterminazione consentita *ex lege*.

Corretto, infine, può ritenersi l'operato del dottor Menditto, il quale, avendo partecipato alla redazione dell'originario progetto tabellare, si è astenuto in sede di approvazione della relativa proposta, mentre è stato relatore della successiva proposta, il cui contenuto non era del tutto identico a quello precedente.

In ogni caso si deve evidenziare che si tratta di attività amministrativa, non riconducibile dunque all'esercizio delle funzioni giudiziarie e rispetto alla quale, di conseguenza, non può prospettarsi alcuna violazione dei doveri di imparzialità disciplinarmente valutabile.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(22 luglio 2002)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della giustizia.* – Premesso che:

con nota del 23 febbraio 2002 l'onorevole Nino Sospiri, sottosegretario di Stato, ha risposto ad una interrogazione sull'Autorità portuale di Catania;

nella risposta non viene giustificata, né poteva esserla, la grave incompatibilità alla carica di presidente del su menzionato ente pubblico irregolarmente ricoperta da uno spedizioniere-agente che opera nello stesso porto di Catania, in aperto conflitto di interessi;

la Corte dei conti ha giudicato nel 1999 la gestione della Autorità portuale di Catania «inefficiente ed inefficace». Aggettivi testuali che non

lasciano luogo ad interpretazioni diverso dal loro significato come quelle tentate dall'onorevole Sospiri nella sua risposta all'interrogazione;

la stessa risposta contiene il seguente passo: «le notazioni critiche testè formulate attengono a specifiche anomalie di fondamentale rilievo ... e prescindono perciò dal grado di capacità gestoria manifestata dagli attuali organi di vertice, ma le stesse non hanno impedito all'Ente il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali...», che altera marchianamente il passo testuale della Corte dei conti (pagina 37 rel. 28 dicembre 1999): «le notazioni critiche testè formulate attengono a specifiche anomalie genetiche di fondamentale rilievo, che investono le stesse prospettive di durata dell'Ente e prescindono perciò dal grado di capacità gestoria manifestata dagli attuali organi di vertice, le quali peraltro hanno prodotto i risultati che comunque avrebbero potuto essere assicurati – con minori costi – dai normali interventi dei competenti organi statali»;

la insufficienza dei traffici mercantili nel porto di Catania che assommano a 2.700.000 tonnellate anziché al minimo di legge di 3 milioni dopo ben sette anni di gestione;

la dichiarata ignoranza delle norme in vigore da parte dell'onorevole Sospiri e più precisamente del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377/88 che esenta dalle Valutazioni di impatto ambientale, non gli strumenti di programmazione (come vorrebbe fare intendere l'esponente di Governo) bensì i progetti approvati prima del 1988, laddove risulta per *tabulas* che il progetto da sottoporre alle VIA è redatto nel 2000);

la dichiarata ignoranza dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1961 e n. 684 del 1977 (la cui osservanza è stata ricordata persino dalla Corte dei conti a pagina 35 della sua relazione di controllo) che ha permesso la illegittima retrocessione, avvenuta il 25 gennaio 2000, di Demanio regionale per mano di un Sottosegretario al Ministero dei trasporti e navigazione anziché per decreto del Presidente della Repubblica;

la dichiarata ignoranza della legge ambientale n. 431 del 1985 nel dichiarare «vigente» il PRP del porto di Catania, redatto nel 1978, piano che al contrario risulta del tutto ineseguibile per la presenza di un noto torrente protetto dalla stessa legge;

la falsità ideologica della affermazione «Le aree demaniali marittime, che dal 25 gennaio 2000, sono gestite dall'Autorità portuale ... sono sempre state demanio stata le in quanto incluse come detto nel PRP vigente dal 1978.», risultando al contrario che le stesse aree furono assegnate al demanio costiero della Regione siciliana con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 684, con esattezza il 1º luglio 1977 (l'anno precedente il 1978), così come rilevato dalla Corte dei conti a pagina 35 della relazione di controllo impudentemente disconosciuta,

si chiede di sapere:

se sia ammissibile manipolare il testo della relazione della Corte dei conti per dedurre conclusione opposte a quelle effettive;

se sia ammissibile dimostrare o peggio simulare completa ignoranza delle leggi dello Stato fino a concludere che siano legittime opere pubbliche che risultano invece abusive;

quali siano le grandi imprese che intendano concorre o abbiano già concorso alla gestione e/o costruzione di tali opere nel porto di Catania;

se intenda il Ministro delle infrastrutture commissariare senza altro indugio l'ente di gestione portuale di Catania, responsabile delle denunciate irregolarità;

se intenda il Ministro guardasigilli accertare i motivi che hanno impedito alla Procura di Catania di reprimere la grave incompatibilità alla carica del presidente della Autorità portuale di Catania ed indagare sulle complicità di quanti, fra privati e pubblici funzionari, hanno permesso all'ente di gestione portuale in oggetto il compimento delle irregolarità denunciate.

(4-01527)

(20 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che circa la pretesa «grave incompatibilità alla carica del Presidente dell'Autorità portuale di Catania irregolarmente ricoperta da uno spedizioniere agente che opera nello stesso scalo, in aperto conflitto di interessi», questa Amministrazione ha già provveduto a fornire elementi conoscitivi in sede di risposta alla interrogazione 4-00282.

Per fornire, comunque, un quadro maggiormente esaustivo della questione rilevata dall'atto cui si risponde, si fa presente che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania, nella persona del Sig. Cosimo Indaco, è avvenuta con provvedimento datato 1° settembre 1995, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994. In merito si precisa che la predetta nomina è stata formalizzata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione interessata nonché con l'acquisizione dei pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge n. 14 del 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. La nomina si formalizza nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali.

Ai sensi ed effetti della citata norma, la predetta terna viene designata rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide – in tutto o in parte – con la circoscrizione territoriale dell'Ente.

Alla scadenza del quadriennio stabilito dalla stessa legge, questo Ministero, con decreto ministeriale 11 novembre 1999, nelle more che si attivasse la predetta procedura, ha nominato il citato Sig. Cosimo Indaco, commissario dell'ente. In data 13 dicembre 1999, il Ministero, sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione ed in esito alle consultazioni di cui al citato articolo 8 della legge n. 84/1994, ha provveduto a nominare il Presidente, confermando il Sig. Cosimo Indaco, così come previsto dalla citata normativa.

Per quanto riguarda la gestione dell'ente giudicata «insufficiente e inefficace» nella relazione della Corte dei Conti n. 74/99 del 28 dicembre 1999, si fa presente che l'Autorità portuale è stata successivamente oggetto di verifica da parte della Magistratura contabile, la cui relazione (Relazione della Corte dei Conti sull'esercizio 1999 – determinazione n. 63/2000, assunta nell'adunanza del 25 luglio 2000), al punto 7 (andamenti gestori) recita testualmente «i risultati ottenuti nella gestione dell'Autorità portuale nel periodo in considerazione denotano un lento, ma graduale, miglioramento dell'attività gestoria». Al punto 7.6. (cenni sull'attività dello scalo) si legge «... appare evidente che, attesa la moratoria decennale attualmente sancita, la sopravvivenza dell'ente è subordinata al raggiungimento a decorrere dal 2002 del limite minimo di traffico stabilito dalla legge. È un traguardo, questo, che alla luce dei risultati finora conseguiti non sembra irraggiungibile».

Circa la «dichiarata ignoranza dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1961 e n. 684 del 1977...» e circa la falsità ideologica della affermazione «le aree demaniali marittime che dal 25 gennaio 2000 sono gestite dall'Autorità portuale«, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto della Regione Sicilia, i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti in Sicilia, sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Tale norma poneva il problema di acclarare se l'assegnazione di beni della Regione operasse *ex lege* o richiedesse la mediazione di apposite future procedure preordinate ad individuare i beni stessi.

Al fine di superare le dette difficoltà interpretative, il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1961, n. 1825, all'articolo 5 precisò che l'individuazione dei beni demaniali assegnati alla regione Sicilia sarebbe stata effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione dei decreto stesso con appositi elenchi da compilarsi d'intesa tra lo Stato e la citata Regione e da approvarsi con decreti del Presidente della Repubblica e che, alla data dei citati decreti avrebbe avuto effetto il passaggio dei beni alla Regione.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1977, n. 684 (entrato in vigore il 23 settembre 1977) ha però disposto:

per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla Regione Sicilia si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1825/1961 (articolo 1, comma 6);

il termine per la compilazione degli elenchi viene elevato ad anni due, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (articolo 1, comma 7);

per i beni rimasti in proprietà dello Stato, o perché di interesse militare perché beni interessanti i servizi di carattere nazionale, la Regione è abilitata a svolgere un'attività secondo le direttive statali.

La normativa di attuazione testé indicata è rimasta parzialmente inattuata, se si considera – per esempio – che i predetti elenchi non sono a tutt'oggi compilati.

Per quanto attiene il porto di Catania, il regio decreto n. 263 del 12 febbraio 1888 classificava lo scalo come porto marittimo nazionale, seconda categoria, prima classe. In data 29 gennaio 1952 – con decreto ministeriale n. 136 – veniva approvato il relativo Piano regolatore portuale all'uopo redatto dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime. Successivamente, in data 9 dicembre 1957 – con decreto ministeriale n. 5288 – veniva approvata una variante al predetto P.R.P..

Agli inizi degli anni '70, a seguito di richieste avanzate dagli Enti locali e dagli operatori marittimi interessati ad una migliore funzionalità ed operatività dello scalo etneo, il Ministero dei lavori pubblici autorizzava il citato Organo tecnico di Palermo a promuovere gli adempimenti propedeutici alla redazione di un progetto di variante del surripetuto Piano regolatore portuale. In esito l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo promuoveva apposite «conferenze di servizi», per l'esame delle nuove opere proposte. Risulta agli atti che la prima delle predette riunioni, finalizzate ad una concertazione tecnica delle opere da pianificare, si teneva in data 29 gennaio 1973 presso la Capitaneria di porto di Catania, alla quale prendevano parte rappresentanti della Camera di commercio di Catania, della Circoscrizione doganale di Catania, della Circoscrizione delle Ferrovie dello Stato, della Corporazione dei piloti di Catania, della Compagnia dei lavoratori portuali di Catania ed il Capo dell'ufficio tecnico del comune di Catania. In seguito, ai sensi ed effetti delle norme vigenti, il predetto organo tecnico, con nota 4837 del 7 maggio 1976, formalizzava la richiesta di parere di aggiornamento del predetto P.R.P agli Enti interessati, così acquisiti:

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, espresso con nota n. 1487 del 14 maggio 1976;

Capitaneria di porto di Catania, espresso con nota n. 4/7371 del 15 maggio 1976;

Circoscrizione doganale di Catania, espresso con nota n. 6185 del 21 maggio 1976;

Comando militare marina autonomo della Sicilia, espresso con nota n. S4/DEM/0307 del 4 settembre 1976;

Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale - Catania, espresso con nota n. 3455 del 27 settembre 1976;

Consorzio area sviluppo industriale di Catania, espresso con nota n. 3413 del 21 ottobre 1976;

Direzione compartimentale Azienda autonoma F.S., espresso con nota n. 37873 del 29 ottobre 1976;

Camera di commercio di Catania, espresso con nota n. 879 del 22 novembre 1976;

Amministrazione provinciale di Catania, espresso con nota n. 28507 del 1° dicembre 1976;

Comune di Catania, espresso con nota n. 14111/5868 del 28 febbraio 1977.

Sulla scorta dei predetti pareri l'Ufficio del genio civile per le opere marittime in data 31 marzo 1977 – n. 2999 – redigeva il progetto di variante al P.R.P. di Catania, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 255 espresso in data 20 aprile 1977.

Soltanto in data 16 febbraio 1978 poi, in virtù della normativa vigente, il Ministero dei lavori pubblici – con decreto n. OM/594 – «formalizzava» l'approvazione della predetta variante.

Per quanto sopra, dall'esame comparato della procedura di attivazione e definizione dell'ultima variante al P.R.P., a tutt'oggi vigente, e la successione delle norme indicate in materia di trasferimento dei beni del demanio alla regione Sicilia, e palese come la predetta procedura – espletata in conformità della disciplina vigente in tema di redazione di P.R.P. e relative varianti – esaurì compiutamente il proprio corso al momento in cui il citato trasferimento iniziava a produrre i propri effetti.

«Ad adiuvandum», corre l'obbligo rilevare che la regione Sicilia, per l'amministrazione dei beni demaniali marittimi si avvale delle Capitanerie di porto. Nel 1998, fu proprio la Capitaneria di porto di Catania a segnalare a questo Ministero che il decreto di individuazione della Circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania non aveva tenuto conto delle previsioni del vigente P.R.P.. Quando il Ministero, in data 25 gennaio 2000, emise il decreto di chiarimento della predetta competenza la regione Sicilia – a perfetta conoscenza delle previsioni di cui al vigente P.R.P. – ha preso atto della stessa senza mai aver manifestato alcuna forma di opposizione e/o impugnativa in merito. Corre l'obbligo osservare altresì che nel 1998, con nota n. 2373, l'Autorità portuale di Catania interessava la regione Sicilia – Assessorato al territorio e ambiente – affinché quest'ultima si esprimesse nell'ambito della procedura di variante di destinazione d'uso di alcuni spazi portuali, ai sensi ed effetti dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 84/1994. Peraltro una delle variazioni di destinazione d'uso proposte inseriva il bacino ove era prevista la darsena peschereccia e per le minori unità da diporto che, in base al vigente P.R.P., risulta ubicata nelle aree demaniali e specchi acquei di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2000. In data 17 giugno 1999 – con voto n. 141 – il Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti esaminati ed in virtù del P.R.P. vigente, pronunciava il parere di competenza. Nell'ambito della predetta procedura la regione Sicilia, all'uopo investita per i pronunciamenti di competenza, non ha mai espresso alcuna opposizione e/o rivendicazione in merito alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania, contrariamente a quanto verificatosi invece quando l'Autorità portuale di Messina aveva ottenuto l'ampliamento allo scalo di Milazzo, di competenza regionale ai sensi ed effetti del citato decreto n. 684.

In ultimo giova rilevare che la regione Sicilia risulta legittimamente rappresentata nell'ambito del Comitato portuale *ex* articolo 9, comma 1, lettera *e)*, in seno al quale non risulta essere mai stata sollevata alcuna rivendicazione in ordine al territorio amministrato dall'Autorità portuale.

È pertanto da ritenere legittima e pertinente l'affermazione nella quale il territorio di competenza dell'Autorità portuale in parola è stato indicato come demaniale statale «da sempre».

Circa l'eventualità di commissariare l'Autorità portuale di Catania, si rappresenta che non ricorrono le condizioni che comportano la revoca del Presidente e lo scioglimento del Comitato portuale previste dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 84/1994, né si ravvisano altre situazioni che possano far ritenere opportuna l'adozione di un provvedimento in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(11 luglio 2002)

MALABARBA, DE ZULUETA, MARTONE, BOCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella giornata di martedì 12 febbraio 2002 la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato si è trasferita in Puglia per le audizioni relative alle centinaia di richiedenti asilo sbarcati a Gallipoli ed attualmente ospitati, per quanto si conosce, nei locali del Centro Orizzonte;

subito dopo lo sbarco, il Sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano avrebbe affermato il 31 gennaio, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, che «esaurita la fase della prima accoglienza (...) coloro che non hanno titolo al riconoscimento dello *status* di rifugiati saranno espulsi e riaccompagnati nel paese d'origine». Il giorno dopo il Presidente del Consiglio Berlusconi convocava alla Farnesina l'ambasciatore turco Utkan per auspicare, trovando su questo il pieno accordo dell'ambasciatore, «un accordo di riammissione in Turchia delle persone illegalmente provenienti dal quel paese»;

il Governo non può ignorare che il rimpatrio coatto dei richiedenti asilo non riconosciuti non può essere deciso in via generale, ma può solo essere disposto caso per caso, dietro verifica della situazione personale e di quella del paese di origine, nel rispetto di tutte le garanzie (ivi compreso il ricorso alla magistratura ordinaria e amministrativa) e comunque del divieto di «refoulement» in paesi in cui si rischino persecuzioni (Turchia e Iraq, ad esempio), né che il motivo per cui gli accordi con la Turchia non sono giunti finora a prevedere la riammissione coatta sta proprio negli scarsi standard di quel paese in materia di diritti umani;

ai quasi cinquecento cittadini stranieri sbarcati dalla nave turca Engin è stato riservato un trattamento inusuale. A tutti è stato chiesto se volevano fermarsi e chiedere asilo in Italia. A coloro che hanno risposto di no, o che siano stati considerati non meritevoli di accedere alla procedura di asilo (anche in base a criteri opinabili: un cittadino turco, figlio di un genitore turco e uno kurdo, si è visto negare la possibilità di chiedere asilo

solo perché turcofono e non kurdofono), è stata immediatamente notificata l'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Viceversa, a coloro che hanno risposto di sì non è stato dato, fino ad oggi, alcun permesso di soggiorno provvisorio, come accade di solito. Gli uni e gli altri sono stati trattenuti sotto stretta sorveglianza, evidentemente in attesa dell'arrivo della Commissione centrale;

già nella scorsa estate la Commissione si trasferì in Puglia per l'audizione dei reduci da un altro grande sbarco. Quei profughi hanno riferito di colloqui non superiori a cinque-dieci minuti a testa (necessariamente sommari per l'impossibilità di raccogliere in pochi giorni idee, memorie e prove delle persecuzioni subite) su sei o sette tavoli operanti contemporaneamente, e quindi con la fisica impossibilità del rappresentante Acnur di seguirli tutti. L'esito fu il rigetto di una parte non irrilevante delle istanze. Gli interessati furono trasferiti nel Cpt «Regina Pacis» di San Foca, da dove dodici di loro furono poi prelevati dalla polizia, nonostante avessero presentato ricorso, e rimpatriati in Turchia via Malpensa. Uno dei dodici è poi rientrato fortunosamente in Italia ed ha ottenuto un riesame della sua posizione, poiché portava ancora i segni delle torture subite all'arrivo, mentre una delegazione di giuristi italiani, recatasi in seguito a Istanbul per altre ragioni, ha saputo dai legali turchi che un altro dei dodici è in carcere e vi resterà a lungo, essendo stato precedentemente condannato per reati politici. Tutti gli altri erano stati comunque detenuti e spesso maltrattati all'arrivo, e poi liberati solo dietro il pagamento di una forte penale da parte delle loro famiglie;

quanto sopra corrisponde del resto a quanto verificato da una missione della tedesca Pro Asyl, in seguito alla quale lo scorso anno diverse Corti tedesche e lo stesso governo dovettero rivedere, rispettivamente, molte decisioni prese e l'orientamento generale al rimpatrio in Turchia dei rifugiati non riconosciuti;

tutto sembra convergere ora verso una ripetizione su più vasta scala della stessa procedura sommaria di audizione e dell'altrettanto sommario rimpatrio, quantomeno dei kurdi di origine turca, se non anche (in caso di un accordo di riammissione con la Turchia che lo preveda) dei kurdi di origine irakena, per i quali un rimpatrio diretto non può darsi per ragioni logistiche;

da alcuni mesi la Commissione si è orientata (forse anche per un problema di aggravio di lavoro in sede di rinnovo) a non associare, come avveniva un tempo per quasi tutti i kurdi, la richiesta di protezione «umanitaria» al rigetto dell'istanza di asilo. Questo orientamento, insieme al moltiplicarsi dei rigetti spesso non motivati se non attraverso formule riprodotte in fotocopia, sta producendo una situazione drammatica: il solo servizio asilo dell'associazione Azad denuncia a Roma una ventina di casi di rifugiati kurdo-turchi non riconosciuti, di fatto clandestini. Circa un mese fa alcuni di loro hanno effettuato uno sciopero della fame, chiedendo un riesame (anche in base a nuove prove delle persecuzioni subite), per il quale sembra che non ci sia molta disponibilità da parte della Commissione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover spiegare ed eventualmente correggere in Parlamento i resoconti giornalistici delle dichiarazioni citate del sottosegretario Mantovano e del presidente Berlusconi, che viceversa, se confermate, configurerebbero, a parere degli interroganti, una grave violazione delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra e della legge italiana;

se il Ministro non ritenga necessario vigilare ed eventualmente intervenire affinché non si realizzino violazioni delle medesime garanzie nell'esame delle richieste di asilo in corso in Puglia e nel successivo trattamento delle persone le cui istanze fossero eventualmente respinte, escludendone comunque un rimpatrio forzoso nei paesi nei quali la loro sicurezza e incolumità non è garantita;

se, a fronte delle notizie circa il perdurante divieto di espressione della cultura, della lingua e dell'identità kurda in Turchia e negli altri paesi che ospitano minoranze kurde, il Ministro non ritenga di disporre affinché, ferme restando le eventuali procedure individuali di asilo politico, sia attribuita ai kurdi che giungono in Italia, per decreto interministeriale o attraverso una raccomandazione della Commissione centrale, una forma di protezione umanitaria automaticamente prorogabile finché permangano le condizioni di repressione.

(4-01482)

(15 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che il trattamento, a detta degli interroganti «inusuale», praticato nei confronti degli stranieri sbarcati a Gallipoli dalla nave turca Engin il 12 febbraio 2002, ai quali è stato chiesto individualmente se intendessero o meno fermarsi e chiedere asilo in Italia, era evidentemente volto a favorire la manifestazione della loro effettiva volontà in ordine ad una eventuale richiesta di asilo, senza alcuna coartazione in un senso o nell'altro, in modo quindi certamente non censurabile.

Di conseguenza, coloro che hanno dichiarato di non volersi avvalere della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sono venuti a trovarsi in una situazione di ingresso illegale, sanzionabile con il respingimento o con l'espulsione, ai sensi delle norme vigenti.

Relativamente al rilievo, riferito al non-immediato rilascio del permesso di soggiorno ai richiedenti asilo, nelle circostanze accennate, è necessario precisare che detto rilascio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è limitato al tempo di espletamento della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato ed è disposto a seguito di taluni adempimenti, quali – in particolare – la raccolta dei dati sull'identità degli stranieri, la verbalizzazione delle loro dichiarazioni e un'indagine tesa ad appurare l'eventuale presenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990.

Nel caso di specie i tempi tecnici degli accennati adempimenti si sono inevitabilmente allungati, a causa dell'elevato numero di stranieri arrivati contemporaneamente in Puglia, con le intuibili ripercussioni sui tempi di rilascio dei permessi di soggiorno.

Per ciò che attiene alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, che – giova sottolineare – agisce in piena autonomia, si richiama quanto dichiarato il 21 febbraio scorso all'Assemblea della Camera dei deputati dal sottosegretario D'Alì, in risposta all'interpellanza 2-00247 dell'onorevole Violante.

Come già riferito in tale occasione, le audizioni dei richiedenti asilo si sono svolte per il tempo necessario a formare il convincimento della Commissione sulla sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 1 della già citata Convenzione di Ginevra.

La stessa Commissione per i suoi adempimenti si è recata in più occasioni nel luogo di sbarco degli stranieri per effettuare sul posto l'esame delle istanze dei richiedenti asilo, evitando così agli stessi ulteriori disagi.

Dopo l'intervento a Foggia dello scorso anno, la Commissione ha operato a Crotone dal 5 all'8 febbraio scorso, dove ha esaminato 111 domande di asilo di cittadini srilankesi, di cui 11 riconosciuti come rifugiati, 97 non riconosciuti e 3 hanno avuto la protezione umanitaria, da parte delle Questure competenti, in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Dal 13 al 26 febbraio scorso la Commissione si è recata a Lecce dove ha esaminato 294 richieste di asilo, accogliendone 161 e ritenendo che a 26 degli stranieri non riconosciuti come rifugiati potesse essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il successivo 12 marzo si è nuovamente recata a Crotone dove, fino al 22 marzo, ha esaminato più di 500 richieste di asilo da parte di soggetti provenienti dallo Sri Lanka, di etnia tamil e cingalese, sbarcati nella seconda metà di febbraio e radunati nel centro di accoglienza di S. Anna: 279 domande sono state accolte, 204 respinte, mentre 74 stranieri hanno avuto la protezione umanitaria.

Ciò contrasta evidentemente con quanto asserito dai senatori interroganti, in ordine a orientamenti generalizzati della Commissione volti a non associare la richiesta di protezione «umanitaria» al rigetto dell'istanza di asilo; l'organo collegiale continua infatti a valutare tale possibilità, come per il passato, per ognuno dei casi esaminati.

Va d'altra parte precisato che la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come del resto ad altro titolo, può essere avanzata direttamente alle Questure da parte degli stranieri, ai quali il riconoscimento dello *status* di rifugiato non sia stato accordato.

Altre forme di protezione umanitaria in via generale, invocate nell'interrogazione per gli appartenenti ad etnia curda giunti irregolarmente nel Paese potrebbero essere disposte – ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 – esclusivamente con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, «in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità».

Si ritiene, infine, per quanto riguarda l'eccepita impossibilità per la Commissione, in relazione all'attività svolta in Puglia nella scorsa estate, di reperire le memorie e le prove delle persecuzioni degli stranieri, a causa della ristretta disponibilità di tempo, di dover precisare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – l'onere della prova, anche soltanto indiziaria, delle persecuzioni subite o che si tema di subire, grava sul richiedente asilo ai sensi della Convenzione internazionale del 1951.

La Commissione, nel valutare ogni posizione, si limita necessariamente, in particolare nelle situazioni di emergenza come quelle caratterizzate da improvvisi e consistenti sbarchi di stranieri, a tener conto delle condizioni socio-politiche dei Paesi di provenienza, che risultano da fonti ufficiali, nonchè della credibilità delle dichiarazioni degli interessati, anche in base a eventuali documenti prodotti, essendo tra l'altro estremamente problematica la possibilità di chiedere e ottenere informazioni dai Paesi di provenienza dei richiedenti asilo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 luglio 2002)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che nel corso del dibattito relativo al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 – il Senato e la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, rispettivamente nelle date 12 dicembre 2001 e 17 dicembre 2001, avevano accolto un emendamento all'articolo 1 che consentiva ai biologi l'esecuzione del prelievo capillare e venoso;

che l'emendamento in titolo recitava testualmente: «Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n.396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso»;

che nel parere espresso in data 15 dicembre 2001, il Comitato per la legislazione della Camera indicava la necessità di sopprimere il comma 11-*bis* dell'articolo 1 ritenendo le disposizioni in esso contenute non omogenee rispetto al contenuto del decreto-legge;

che attente e motivate sentenze della magistratura ordinaria e pareri motivati del Ministero hanno, più volte, riconosciuto il diritto dei biologi ad eseguire i predetti prelievi, con la motivazione che si tratta di atti prodromici alle analisi chimico-cliniche;

che il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n.225, e il decreto ministeriale 15 settembre 1975 riconoscono, rispettivamente agli infermieri professionali e alle ostetriche, il diritto di eseguire prelievi capillari e venosi, come recentemente confermato dal TAR Sicilia – Sezione distaccata di Catania – con l'ordinanza 6 giugno 2001, n.1940;

che, senza dubbio, si è concordi nel riconoscere che vi sono casi particolari, come il prelievo giugulare, nei quali è indispensabile l'intervento di altre figure specialistiche,

l'Interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative volte a valutare la possibilità di consentire ai biologi iscritti all'Ordine professionale, l'esecuzione del prelievo capillare e venoso, propedeutico alle analisi chimico-cliniche e ogni atto strumentale per la loro effettuazione.

(4-01781)

(19 marzo 2002)

RISPOSTA. – Il quesito concernente la possibilità di autorizzare ad operare prelievi di sangue venoso e capillare altri professionisti sanitari oltre ai medici, agli infermieri e alle ostetriche, per i quali esiste un'espressa previsione normativa, è stato più volte posto al Ministero della salute.

In particolare, detto quesito è stato reiterato da parte dell'Ordine dei biologi, i quali operano nel Servizio sanitario nazionale in modo diffuso e costituiscono nel settore della diagnostica una considerevole forza lavoro.

L'Ordine sostiene che l'esecuzione dei suddetti prelievi rientri nella competenza del biologo, definendoli quali «atti connessi e prodromici all'esecuzione delle analisi stesse».

La legge 24 maggio 1967, n. 396, sull'ordinamento della professione del biologo, nulla dice in merito alla possibilità per i biologi di eseguire prelievi ematici.

La giurisprudenza esistente si è pronunciata in senso negativo al riguardo.

Il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso nella seduta del 30 ottobre 2001, dopo aver constatato che «il prelievo di liquidi o materiali biologici a fini analitici in quanto tale non può essere considerato mero atto preliminare alla esecuzione di indagini diagnostiche» ha affermato che «una risposta al quesito, così come proposto dall'Ordine dei biologi, specialmente se ha come soggetto attivo del prelievo un laureato in biologia, regolarmente iscritto all'albo, non potrebbe che essere negativa», ma tuttavia, tenuto conto delle importanti modificazioni che le professioni sanitarie hanno subito, si impone un ripensamento critico del diniego ad eseguire i prelievi ematici da parte di alcune categorie di biologi.

Per cui, lo stesso Consiglio ha ritenuto che «non esistono problemi ostativi a che i biologi eseguano i prelievi capillari, in considerazione della riconosciuta innocuità dell'atto» e ha raccomandato di limitare l'accesso alle attività di prelievo ematico venoso solo a determinate categorie di biologi, evidenziando «la necessità di mantenere l'indicazione all'indagine di laboratorio vincolata alla prescrizione medica» e «la ulteriore necessità che l'attività di prelievo venoso svolta dai biologi avvenga esclusivamente nelle sale di prelievo delle strutture di laboratorio per finalità diagnostiche».

Il Consiglio, inoltre, mentre ritiene opportuno «prevedere l'istituzione di adeguati percorsi di tirocinio teorico-pratico, atti a consentire l'accreditamento anche ai biologi che, per inadeguatezza dei precedenti percorsi formativi seguiti, non possiedono le conoscenze e l'abilità tecnica necessarie per l'adeguata esecuzione del prelievo» raccomanda di prevedere attività formative atte ad acquisire competenze tecnico-pratiche, in tema di prelievi biologici ed in particolare venosi, nell'ambito delle attività pratiche professionalizzanti di cui alla tabella «B» degli ordinamenti didattici universitari delle Scuole di specializzazione afferenti all'area della medicina diagnostica di laboratorio.

Quindi, la considerazione del basso rischio della procedura, nei centri e con le limitazioni poste dal Consiglio Superiore di Sanità, e quella della rapida possibilità di acquisizione della tecnica nel contesto sanitario, oltre a valutazioni di economicità nell'organizzazione del lavoro, hanno determinato la posizione di apertura del più volte citato Organo consultivo tecnico del Ministero della salute sulla possibilità di affidare la competenza di cui trattasi a personale che non ha compiti di diretta assistenza alla persona.

Infatti, è inteso che il prelievo venoso, da parte dei biologi, è ammissibile se la sua utilizzazione è finalizzata agli esami di laboratorio.

La questione è stata sottoposta all'esame del Ministro, che ha ritenuto opportuno far conoscere, con nota dell'8 luglio 2002, agli Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 30 ottobre 2001, per le valutazioni e le ritenute iniziative di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 luglio 2002)

RIGONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è giunta ormai al collasso la gestione del Liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa Carrara nel quale le preiscrizioni per l'anno scolastico 2002-2003 sono diminuite in maniera tale da non garantire neppure il funzionamento delle tre sezioni degli anni precedenti;

sono cessate tutte le iniziative culturali (borse di studio, conferenze con esperti, studiosi e professori universitari) per cui non viene più offerta quella serie di servizi e di possibilità di crescita culturale che pure sono presenti in altri istituti cittadini e che orientano le scelte di studenti e genitori;

da tre anni a questa parte, ogni anno è necessario reperire un nuovo vicepreside perché quello dell'anno precedente è dimissionario per contrasti con la Preside mentre la scelta degli insegnanti per le funzioni-obiettivo e per tutte le altre attività collaterali viene effettuata per cooptazione da parte della Preside, perché da due anni è venuta meno la disponibilità dei docenti, i quali negli anni precedenti si erano spontaneamente impegnati in molteplici iniziative culturali e didattiche;

la quasi totalità dei docenti e del personale ATA, pur continuando a svolgere con dedizione le loro attività, ha manifestato l'intenzione di chiedere il trasferimento ad altro Istituto: a seguito di tale atteggiamento, cui la stampa locale ha dato notevole rilievo per la stima che riscuotono sia il corpo insegnante che il personale amministrativo, molti genitori hanno espresso la volontà di chiedere il trasferimento dei propri figli ad altro Liceo;

nel corso di una assemblea dell'istituto a seguito di un periodo di occupazione da parte degli studenti che protestavano contro la situazione di disagio della scuola e contro il disinteresse e l'inerzia della dirigente, gli stessi studenti hanno invitato il Sindaco di Massa perché le istituzioni fossero informate della situazione: in tale occasione la dirigente si è rifiutata di incontrarsi con il primo cittadino;

il Consiglio Comunale di Massa ha votato un ordine del giorno che dà mandato al Sindaco di attivarsi presso il Provveditorato, la Soprintendenza scolastica della Toscana ed il Ministero affinchè si trovi una soluzione che consenta la ripresa della normale attività didattica: tale posizione è stata stigmatizzata dall'opposizione quasi si trattasse di un problema politico e non di un problema riguardante il più importante e prestigioso Istituto cittadino nel quale hanno insegnato docenti di ogni ideologia contribuendo a formare l'intera classe dirigente della città;

i genitori degli alunni, per trovare una soluzione, si sono costituiti in Comitato per essere di sostegno alla scuola e per svolgere una continua sollecitazione nei confronti del Provveditore e Dirigente Regionale per la ricomposizione di una normale vita scolastica, senza peraltro ottenere alcun riscontro;

all'interno della scuola ogni spinta propulsiva si è affievolita e il Liceo Classico Pellegino Rossi è diventato un «caso» che sta ormai uscendo dall'ambito dell'Istituto per divenire un problema della intera città senza che le autorità scolastiche abbiano gli strumenti e le capacità necessarie per porvi rimedio,

si chiede di conoscere:

i risultati delle numerose ispezioni disposte in loco dal Ministero dicembre 1999 al dicembre 2001;

quali urgenti iniziative, anche di carattere straordinario, si intenda adottare per fronteggiare la gravissima crisi che attanaglia il glorioso istituto e per riportarne alla normalità le strutture organizzative e funzionali. (4-01684)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che presso il Liceo Classico «Pellegrino Rossi» di Massa Carrara è in atto un decremento demografico, dovuto tra l'altro ad un fenomeno fisiologico che investe altri licei classici della zona.

Il calo delle iscrizioni non ha consentito la costituzione di una classe prima ed in organico di diritto ha anche comportato la non autorizzazione di una terza classe che, comunque, con probabilità potrà istituirsi in organico di fatto.

Circa le attività e le iniziative culturali dell'istituto, numerosi risultano i progetti attivati nell'anno in corso quali teatro, lingue straniere, biblioteca antica, educazione ambientale, scambi culturali ed informatica.

Con riguardo poi alle domande di trasferimento del personale della scuola risulta che tra il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario hanno avanzato istanza in tal senso il direttore dei servizi generali ed amministrativi e 2 assistenti amministrativi mentre tra il personale docente 5 docenti molti dei quali per raggiungimento di una sede più vicina alla propria residenza, o perchè perdenti posto o perchè senza sede.

Sono stati comunque effettuati presso la scuola accertamenti ispettivi le cui risultanze sono attualmente oggetto di attenzione e di esame da parte del Direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana per decisioni che saranno prese nell'interesse esclusivo della comunità scolastica.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(26 giugno 2002)

RONCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Atteso che a Nocera Umbra sono attualmente funzionanti nell'ambito dell'Istituto omnicomprensivo gli Istituti superiori ITI e IPSIA, che l'IPSIA funziona ad ordinamento normale e che l'ITI è attualmente articolato in un biennio orientativo e un triennio con due indirizzi socio-sanitario ed agrario;

che Nocera Umbra, gravemente danneggiata dal terremoto del settembre 1997, attualmente rischia un grave spopolamento e necessita dunque non solo della permanenza di tutti i servizi ma anche del rafforzamento degli stessi;

che la Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria intende mantenere le classi del biennio ma non autorizzare il funzionamento delle due classi post-qualifica;

che l'Amministrazione comunale di Nocera Umbra ha già deliberato alla unanimità per difendere il quinquennio di istruzione superiore a Nocera Umbra,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere in merito il Ministro in indirizzo con particolare riferimento alla difesa degli interessi di una città come Nocera Umbra che con grandi difficoltà tenta di ricostruire non solo le abitazioni ma anche un tessuto sociale gravemente compromesso.

(4-01884)

(2 aprile 2002)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, tutte le classi richieste dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo (Istituto tecnico industriale e Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato) di Nocera Umbra sono state autorizzate.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(26 giugno 2002)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere le Forze dell'ordine di Abbiategrasso, a seguito delle manifestazioni di violenta intolleranza organizzate dal cosiddetto Centro sociale contro una pacifica raccolta di firme, promossa dalla locale sezione di Azione giovani, svoltasi sabato 9 febbraio 2002.

(4-01449)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che l'episodio al quale la medesima si riferisce, avvenuto ad Abbiategrasso il 9 febbraio scorso, è stato provocato da un gruppo di appartenenti ad un sodalizio denominato «Laboratorio studentesco autogestito folletto 25603», il cui nome deriva dal quartiere «Folletta» di quel Comune, che si colloca nell'area della sinistra extraparlamentare e nel quale militano circa 30 giovani, di età compresa tra i 17 ed i 30 anni, tutti residenti ad Abbiategrasso e nei comuni limitrofi, per lo più studenti medi ed universitari.

Nel corso dell'anno 2001 i predetti hanno costituito l'associazione culturale «Naima», con sede presso la Cascina Isola Maria di Albairate (Milano).

Con riferimento allo specifico episodio di cui trattasi, è da precisare, in via preliminare, che nei primi mesi del 2001 i giovani appartenenti al cennato sodalizio inoltravano all'Amministrazione comunale di Abbiategrasso una richiesta, poi respinta, finalizzata ad ottenere l'utilizzo di un vecchio casello ferroviario delle Ferrovie dello Stato, in uso al Comune in comodato, da adibire a libero spazio in cui sviluppare idee e progetti.

A seguito del mancato accoglimento della richiesta di cui sopra, si registrò il danneggiamento di una vetrina dell'Ufficio elettorale della coalizione della «Casa delle Libertà», episodio rivendicato dal sodalizio summenzionato a mezzo di volantini contenenti aspre critiche nei confronti dell'Ente locale.

Nello scorso mese di febbraio, il Comune di Abbiategrasso ha poi concesso un immobile in subcomodato a tale associazione per lo svolgimento delle sue attività, previa presentazione di un progetto di ristrutturazione, stante la pericolosità del fabbricato.

L'assegnazione è stata contestata dal movimento «Azione Giovani», movimento giovanile del partito «Alleanza Nazionale», che, a tal fine, ha organizzato la raccolta di firme nel corso della quale sono avvenuti gli atti di intolleranza di cui si tratta.

In particolare, è accaduto che uno dei giovani del Centro sociale, giunti in piazza con striscioni e megafoni per contestare l'iniziativa, si è staccato dal gruppo ed ha lanciato un petardo a scoppio multiplo in direzione del gazebo di Azione Giovani, senza tuttavia colpire nessuno.

Il personale della Polizia Municipale presente sul posto è immediatamente intervenuto e, grazie anche al sopraggiungere di altri equipaggi dei vigili urbani e dei Carabinieri, ha potuto bloccare ed identificare l'autore del gesto. L'episodio si è comunque concluso in pochi minuti.

Il 12 febbraio scorso, il Comando del Corpo di Polizia Municipale di quel Comune ha poi trasmesso gli atti relativi all'episodio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, presso la quale è stato iscritto il relativo procedimento penale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 luglio 2002)

STANISCI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nei giorni scorsi i parlamentari dell'Ulivo hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Procuratore della Repubblica di Brindisi per discutere di questioni istituzionali afferenti le reciproche competenze e responsabilità;

a seguito di ciò è stata presentata una interrogazione parlamentare tale da insinuare il sospetto di una interferenza su vicende giudiziarie, offendendo così tanto i parlamentari quanto lo stesso Procuratore della Repubblica;

lo stesso candidato sindaco del Comune di Mesagne ha rilasciato, su un quotidiano locale, inopportunamente, dichiarazioni in tal senso, aprendo così una campagna elettorale per le prossime amministrative in quella città con il metodo della ingiuria e della conflittualità;

l'effetto che evidentemente si intende raggiungere è quello di rendere sospette e quindi non consentite le normali relazioni tra le istituzioni, ovviamente solo quando a svolgerle sono gli avversari politici;

di fatto l'unica concreta interferenza riferibile ad una vicenda giudiziaria specifica cui potrebbe avere interesse il candidato sindaco del Comune di Mesagne è quella compiuta con la strumentalizzazione di un atto legittimo di sindacato ispettivo, qual è l'interrogazione parlamentare,

si chiede di sapere cosa il Governo intenda fare per garantire la serenità delle relazioni tra rappresentanti delle diverse istituzioni dello Stato, a tutela del libero esercizio delle prerogative delle forze parlamentari e dell'attività giudiziaria.

(4-01842)

(26 marzo 2002)

RISPOSTA. – Secondo quanto si è appreso, verso la fine del mese di febbraio 2002 alla segreteria dell'onorevole Rosa Stanisci pervenne una telefonata alla responsabile della Segreteria particolare del Procuratore della Repubblica di Brindisi con la quale veniva chiesto a nome della parlamentare e di altro suo collega un incontro con il Procuratore medesimo.

Nel giorno convenuto si presentò l'onorevole Rosa Stanisci in compagnia di un collega.

Nel corso del colloquio i due parlamentari, dopo aver premesso che avevano fiducia nella indipendenza della Magistratura, affermavano che, avendo appreso che da qualche tempo era in corso una indagine della Magistratura su taluni fatti relativi all'attività amministrativa del comune di Mesagne, chiedevano genericamente e senza alcun riferimento specifco, che gli accertamenti fossero condotti con serenità.

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi assicurava i due parlamentari che le indagini si sarebbero svolte con la consueta serenità che caratterizza il lavoro del proprio ufficio.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(22 luglio 2001)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 11 luglio 2001 il Senato della Repubblica riunito nella 14ª seduta pubblica pomeridiana, al termine di un ampio e approfondito dibattito, ha approvato la mozione di indirizzo (1-00012) che forniva al Governo temi e problemi sul quale il vertice G8 previsto a Genova dal 20

– 22 luglio successivo avrebbe dovuto concentrare la propria riflessione e fornire delle utili indicazioni;

nel corso della stessa seduta veniva approvato all'unanimità l'emendamento (1-00012.1 Nuovo testo) che recitava: «...ed a porre allo studio forme di tassazione sulle transazioni finanziarie internazionali con carattere speculativo e la loro fattibilità anche nell'interesse dei paesi in via di sviluppo»;

dato l'enorme interesse che su questa problematica si è sviluppato a livello internazionale e che sta coinvolgendo non solo le organizzazioni di volontariato ma anche gli stessi Istituti finanziari, autorevolissimi Centri di ricerca e anche orientamenti governativi,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state adottate per dare attuazione al sopra richiamato deliberato;

a quali uffici, Istituti, Centri di Ricerca, anche esterni all'Amministrazione o Internazionali, sia stato richiesto lo studio sopra richiamato e la sua fattibilità;

se il Presidente del Consiglio sia già in possesso di qualche riflessione in merito;

considerato che la materia in esame deve avere un approccio internazionalmente raccordato, quali iniziative a livello internazionale – a partire dai Paesi dell'Unione Europea – siano state adottate.

(4-02140)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il tema relativo all'eventuale introduzione di forme di tassazione sulle transazioni finanziarie internazionali sta alimentando un intenso dibattito sia a livello internazionale che comunitario.

In particolare, esistono diffuse perplessità in ambito internazionale in merito all'introduzione di una tassa sui movimenti di capitale: a riprova della mancanza di consenso in proposito anche su scala globale, si può notare come le conclusioni della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo di Monterey (18-22 marzo 2002) non contengano alcun riferimento a possibili forme di tassazione sulle transazioni valutarie. Lo stesso James Tobin (1), che avanzò per la prima volta nel 1972 una proposta di tassazione delle transazioni finanziarie internazionali, che prese poi il suo nome, si è successivamente espresso criticamente nei confronti della sua idea originaria, collocandola nel contesto socio-economico internazionale di quel periodo (gli anni '70). Sulla base della vigente legislazione, in ambito comunitario non possono tra l'altro essere introdotte,

---

(1) Premio Nobel James Tobin, nell'ambito di un più ampio dibattito sul sistema dei cambi, ha esaminato nel 1971 la possibilità di utilizzare una tassa sulle negoziazioni nei mercati valutari al fine di ridurre gli effetti destabilizzanti della speculazione di breve periodo e di utilizzare i conseguenti fondi per il finanziamento dei paesi poveri.

neanche temporaneamente, restrizioni ai movimenti dei capitali basate su motivazioni di distribuzione del reddito ed equità fiscale.

La Commissione europea, su mandato del Consiglio Ecofin del 16 ottobre 2001, ha elaborato una relazione sulle risposte alle sfide della globalizzazione, incentrata in particolare sugli aspetti di tale processo riferibili al sistema finanziario internazionale e sull'esame dei possibili strumenti volti a favorire e finanziare lo sviluppo.

La relazione osserva come tutte le proposte di tasse internazionali prospettate come potenziali fonti di finanziamento allo sviluppo perseguano un duplice obiettivo: da un lato raccogliere fondi per finanziare lo sviluppo e/o l'offerta di beni pubblici mondiali, dall'altro favorire meccanismi che possano correggere le distorsioni economiche a livello internazionale e contribuire alla realizzazione di obiettivi politici quali la stabilità finanziaria, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dei conflitti a livello mondiale.

Il Consiglio Ecofin del marzo 2002, nel prendere atto della valutazione critica data dalla Commissione sui meccanismi e sugli incentivi finanziari alternativi per il finanziamento allo sviluppo, ha definito la relazione, che sarà utilizzata da base per i futuri lavori in materia, un importante contributo nel contesto del dibattito in corso in merito alla globalizzazione e al finanziamento allo sviluppo. La questione non è stata, per il momento, ulteriormente approfondita nelle istanze comunitarie.

Il Governo italiano, dal canto suo, ha proposto di introdurre nel nostro ordinamento una «de-tax» come una possibile significativa fonte innovativa di finanziamento dello sviluppo.

In particolare, il funzionamento della «de-tax» dovrebbe prevedere le seguenti fasi:

a) tutti i soggetti che, sul mercato vendono beni o servizi (negozi, supermercati, eccetera), possono liberamente attivarsi per sviluppare od aderire ad iniziative etiche, private o pubbliche, speciali o generali, nazionali od internazionali (lotta a fame e malattie, sostegno allo sviluppo, eccetera);

b) se lo fanno, possono offrire ai loro clienti uno «sconto» dell'1 per cento sul prezzo dei loro beni o servizi;

c) a condizione che il cliente trasformi lo sconto in una «offerta» sottoscrivendo a favore di una tra le iniziative etiche in cui si è impegnato il venditore;

d) per suo conto, lo Stato rinunzia a tassare lo sconto-offerta così strutturato e si riserva solo una funzione residuale di controllo anti-frode.

In tale contesto la «de-tax» si caratterizza per il suo campo di applicazione non limitato esclusivamente al mercato finanziario, ma esteso a tutti i consumi, consentendone l'utilizzo ad un'ampia platea di soggetti privati.

La «de-tax» è stata inclusa nel rapporto sul finanziamento dello sviluppo preparato dalla Commissione europea, su incarico dell'ECOFIN, per la Conferenza di Monterey.

La proposta italiana è stata illustrata ai nostri *partner* nei paesi in via di sviluppo e nei paesi OCSE in occasione di alcuni recenti eventi internazionali:

il Sottosegretario di Stato senatore Mantica ha presentato l'iniziativa nel suo intervento alla Conferenza di Monterey, distribuendo anche una nota informativa preparata dal Ministero dell'economia;

il Governatore della Banca d'Italia, Fazio, nel suo intervento del 21 aprile 2002 al Development Committee del FMI/Banca mondiale, ha richiamato la proposta italiana per la «de-tax»;

il Ministro della salute Sirchia ha citato la «de-tax» come uno strumento per canalizzare risorse aggiuntive verso il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, nel suo intervento del 23 aprile 2002 di fronte al Segretario generale delle Nazioni unite nel quadro della riunione del Consiglio d'amministrazione del Fondo, svoltasi a New York nei giorni 22-24 aprile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(18 luglio 2002)

VICINI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

l'esportazione negli Stati Uniti dei prodotti italiani a base di carne è regolamentata da un accordo di equivalenza tra Europa e U.S.A siglato nel 1998, accordo che prevede tra l'altro che il Ministro competente dello Stato membro consenta solo l'esportazione delle carni trattate negli impianti abilitati a tale funzione;

il Dipartimento dell'agricoltura americano (USDA) attraverso il proprio servizio ispettivo sulla sicurezza alimentare (FSIS) organizza con cadenza annuale una campagna di ispezioni presso i vari paesi esportatori;

a partire dall'ispezione del gennaio 1999, l'USDA ha riscontrato una serie di problemi connessi sia all'applicazione dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP e SSOP) sia al livello dei controlli da parte dei servizi veterinari, anomalie che le autorità americane hanno comunicato al Ministero della salute, giudicando i nostri prodotti carnei ad alto rischio e perciò da sottoporre al loro arrivo negli Stati Uniti ad una ispezione sanitaria per la ricerca di Listeria Monocytogenes e Salmonella;

per le importazioni dei prodotti in questione, gli stabilimenti dovrebbero essere visitati quotidianamente da veterinari pubblici o ispettori addetti al controllo igienico sanitario;

gli USA ritengono troppo elevato il numero degli stabilimenti italiani abilitati all'esportazione;

considerato che il volume delle esportazioni dei prodotti in oggetto verso gli USA ammonta a circa 30 milioni di euro ed il *trend* è in continua crescita;

posto che:

gli ispettori americani nel prossimo mese di aprile 2002 effettueranno una nuova visita sui siti abilitati, i quali, secondo le loro richieste, dovranno ottenere l'idoneità da parte del Ministero competente prima della visita stessa;

data l'importanza strategica che il settore riveste nel panorama dell'*export* italiano e considerate le pesanti ricadute nei confronti di mercati terzi come il Canada ed il Giappone,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per superare il grave stato di disagio che si è abbattuto sull'intero comparto.

(4-01676)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare in esame chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero della salute intenda adottare per il superamento del grave stato di disagio che si è abbattuto sul comparto dei prodotti a base di carne, a causa delle valutazioni formulate dalle autorità americane sugli stabilimenti abilitati all'esportazione verso gli Stati Uniti, a seguito delle missioni ispettive effettuate a partire dal 1999.

Al riguardo, si fa presente che le aziende che intendono esportare prodotti a base di carne verso gli Stati Uniti devono conformarsi alle esigenze della normativa americana.

La necessità di applicare procedure SSOP ed HACCP nell'ambito del programma di autocontrollo delle aziende alimentari, è un requisito prescritto dalla normativa americana, ma non ancora previsto dalle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

Dunque, spetta innanzitutto alle aziende provvedere ad attuare nei propri stabilimenti quanto richiesto dalla legislazione americana per l'esportazione verso gli Stati Uniti.

I controlli veterinari per la verifica dell'osservanza dei requisiti americani costituiscono un onere aggiuntivo dei servizi veterinari pubblici rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria, che risponde ad esigenze di carattere commerciale delle imprese.

A partire dal 1997 le autorità americane, a seguito di gravi episodi di tossinfezione alimentare verificatisi negli Stati Uniti, hanno modificato le proprie procedure di controllo degli alimenti richiedendo l'applicazione di procedure SSOP ed HACCP nei programmi di autocontrollo degli stabilimenti dei Paesi che esportano verso l'America.

Nel corso delle missioni ispettive effettuate in Italia dal 1999, gli ispettori del FSIS/USDA hanno riscontrato una applicazione non adeguata delle suddette procedure da parte delle imprese ed hanno rilevato l'esigenza di incrementare l'attività dei controlli veterinari pubblici sulle aziende.

A seguito della recente ispezione del novembre-dicembre 2001 è stata rappresentata, da parte delle autorità americane, l'esigenza di:

prevedere controlli veterinari giornalieri negli stabilimenti;

prevedere una supervisione mensile sull'attività del veterinario ufficiale;

ricertificare l'idoneità degli stabilimenti procedendo a verificare l'effettiva applicazione delle SSOP e del HACCP;

ridurre la lista degli impianti abilitati limitando l'isrizione agli impianti effettivamente interessati ad esportare in America;

verificare la corretta gestione degli scarti di lavorazione;

verificare le modalità di esecuzione dei programmi di campionamento e le metodiche di analisi dei laboratori.

Al riguardo, il Ministero della salute ha dato disposizioni affinché negli stabilimenti abilitati per l'esportazione in America sia garantita la presenza giornaliera del veterinario ufficiale che dovrà procedere ad indicare i controlli effettuati mediante la compilazione di una scheda giornaliera; mensilmente il veterinario dirigente del servizio o un altro veterinario incaricato, procederà ad effettuare la supervisione dell'attività del veterinario ufficiale, mediante sopralluogo nello stabilimento e la compilazione di una scheda di controllo periodico.

Al fine di procedere alla ricertificazione degli stabilimenti per l'esportazione in America, si è provveduto ad effettuare, con la collaborazione delle Regioni, sopralluoghi presso tutti gli stabilimenti iscritti nella lista.

A seguito degli accertamenti effettuati sono stati ricertificati 79 stabilimenti su 128.

Sono state fornite istruzioni operative affinché le aziende provvedano ad utilizzare contenitori per gli scarti di lavorazione identificati e separati rispetto ai contenitori utilizzati per i prodotti idonei al consumo alimentare umano ed affinché gli scarti di lavorazione siano depositati in condizioni di sicurezza in locali chiusi a chiave fino al loro allontanamento dallo stabilimento.

Si è provveduto a chiedere all'Istituto Superiore di Sanità di voler coordinare le attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini delle analisi microbiologiche e chimiche richieste dalle disposizioni americane; sono state indicate le modalità di esecuzione dei prelievi per i programmi di ricerca di E. coli e di Salmonella, sono state indicate le metodiche di analisi richieste dalle autorità americane per la ricerca di E. coli e di Salmonella; sono state date istruzioni per la ricerca di Listeria sulle superfici e sui prodotti finiti.

Successivamente alle missioni ispettive del FSIS/USDA del 2001, che hanno messo in evidenza situazioni di non conformità degli stabilimenti italiani, abilitati all'export verso gli USA, alle disposizioni statunitensi, sono stati predisposti diversi interventi presso le autorità degli Stati Uniti per illustrare le azioni adottate dalle autorità italiane e chiarire alcuni aspetti delle stesse che avrebbero potuto creare limitazioni alle esportazioni, non giustificate sul piano sanitario e dei principi su cui si fonda l'accordo di equivalenza tra UE e USA.

Per dare maggiore incisività alla trattativa è stata effettuata dal 20 al 22 marzo 2002 una visita a Washington da parte di una delegazione del Ministero della salute guidata dal dottor Romano Marabelli, Direttore generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

La delegazione italiana, coadiuvata dalla nostra Ambasciata a Washington, ha avuto incontri al massimo livello con rappresentanti del Food Safety Inspection Service (FSIS) e dell'Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) del Dipartimento dell'agricoltura.

Inoltre, come ulteriore segnale di attenzione, in vista della visita ispettiva che il Dipartimento dell'agricoltura statunitense aveva programmato in Italia dal 15 aprile al 16 maggio 2002, è stata inviata una lettera a firma del Ministro della salute, professor Girolamo Sirchia, per il Segretario all'Agricoltura statunitense onorevole Ann Veneman, con la quale si sono fornite assicurazioni sulle principali azioni adottate che hanno portato, tra l'altro, ad una drastica riduzione degli stabilimenti abilitati (da 145 a 82) e a garantire, anche se non prevista dalla normativa comunitaria, l'ispezione giornaliera del veterinario ufficiale negli stabilimenti esportatori.

Tale visita ispettiva del Dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA/FSIS) si è svolta nei termini e per la durata preventivata.

Essa ha fatto seguito a due precedenti ispezioni effettuate nel corso del 2001, che avevano messo in evidenza diverse situazioni di non conformità alle disposizioni statunitensi, e comportato la decisione delle autorità USA di sottoporre a controllo sistematico le partite di prodotti a base di carne spedite dall'Italia, nonché di sospendere l'abilitazione all'esportazione verso gli Stati Uniti di nuovi stabilimenti.

Le Autorità USA avevano anticipatamente sottolineato che dagli esiti di quest'ultima missione avrebbe potuto addirittura dipendere l'abilitazione generale dell'Italia ad esportare prodotti a base di carne italiani nel loro Paese.

Sulla base di quanto formalizzato dall'«USDA» nel rapporto finale, la missione ispettiva ha avuto esito favorevole, con un netto miglioramento di tutte le situazioni oggetto di giudizi negativi nelle precedenti ispezioni.

Ciò ha comportato l'immediata revoca (a partire dal 17 maggio 2002) delle misure restrittive in atto.

L'Ambasciata d'Italia a Washington e il Ministero degli affari esteri – Direzione generale per i paesi delle Americhe – hanno comunicato a questo Ministero che le Autorità statunitensi hanno avuto parole di particolare apprezzamento nei confronti dell'Italia, soprattutto in relazione alla capacità con cui l'Autorità sanitaria centrale è riuscita in così breve tempo a superare la difficile situazione e a rimuovere tutte le carenze evidenziate dall'«USDA».

È stato, inoltre, posto l'accento sull'impegno della nostra pubblica amministrazione che, attraverso un'azione concertata dei dicasteri interessati (e soprattutto del Ministero della salute), è riuscita a scongiurare il

rischio di un blocco delle esportazioni, negli Stati Uniti, dei prodotti italiani a base di carne.

Le Autorità statunitensi, nel manifestare l'auspicio che i progressi registrati vengano mantenuti, hanno indicato una serie di raccomandazioni, tra cui la cooperazione tra Autorità sanitaria centrale italiana e il Dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA/FSIS).

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(16 luglio 2002)